

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE

Roma 1 – 2 aprile 2004

LE FORME DI PARTECIPAZIONE E CONSULTAZIONE TRA LA REGIONE E LE FORZE ECONOMICO-SOCIALI NEL PROCESSO DI REVISIONE STATUTARIA

(Analisi in base allo stato dell'arte dei lavori
al 28 febbraio 2004)

A cura di:

Massimo Misiti

Ilaria Buglioni

Servizio Studi legislativi e fattibilità
del Consiglio regionale delle Marche

SOMMARIO

PREMESSA	3
1. Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali	12
2. Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti	16
3. Disposizioni statutarie inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali	18
ALLEGATO "A": "Regioni che hanno istituito organismi permanenti consultivi di raccordo tra le Regioni medesime e le rappresentanze economico-sociali"	22
ALLEGATO "B": "Disposizioni contenute negli Statuti regionali inerenti la partecipazione e la consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività regionale"	39

PREMESSA

Come è noto le Regioni a Statuto ordinario stanno completando, anche se con notevole ritardo il processo di revisione delle proprie Carte statutarie in attuazione della legge costituzionale n. 1/99.

Il processo di riforma statutaria non comporta solo un adeguamento dei vecchi Statuti alle recenti riforme costituzionali ma rappresenta anche l'occasione per la costruzione di una "nuova Regione", essendo profondamente mutato rispetto a trenta anni fa il contesto istituzionale, economico e sociale.

Il sistema della rappresentanza infatti, oggi si presenta strutturalmente più complesso rispetto a quello esistente al momento della comparsa delle prime Carte statutarie regionali.

Nella moderna società civile il lavoro individuale occupa una posizione di supremazia, sono nati nuovi interessi (come ad esempio la tutela ambientale dei consumatori ecc.) ed è finito il monopolio della politica da parte dei partiti e delle organizzazioni sociali tradizionali (sindacati).

La società attuale si presenta quindi più ricca di soggetti rappresentativi di nuovi e rilevanti interessi e nello stesso tempo risulta essere più frammentata.

Nel corso dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti regionali si è discusso e valutato sulla questione inerente la partecipazione in sede consultiva e concertativa dei soggetti rappresentativi della società civile, al fine di garantire il loro coinvolgimento nella fase ascendente del processo decisionale che può riguardare in particolare:

- le proposte di legge regionale;
- le linee generali e le scelte settoriali degli atti di programmazione, nonché gli altri provvedimenti di loro interesse.

Si ritiene, comunque, opportuno, rilevare che l'istituzione nell'ambito regionale di appositi organismi permanenti che siano espressione delle categorie economiche, sociali e del terzo settore con funzioni di proposta, studio, analisi, ricerca e consultazione

- a livello nazionale (ad esempio CNEL) hanno avuto ruolo marginale;
- a livello regionale sono state di scarsa efficacia, come è avvenuto nella Regione Sicilia nella quale era stato istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro¹.

¹ Il Consiglio regionale dell'economia del lavoro è stato istituito dall'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 6 (Attuazione della programmazione in Sicilia ed istituzione del Consiglio regionale dell'economia del lavoro).

L'articolo 56, comma 29, della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 (Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001), ha abrogato gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 della legge n. 6/1998 (che disciplinavano la composizione e il funzionamento del CREL) a decorrere dal 1° gennaio 2001, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, della legge n. 6/2001.

Si evidenzia che il suddetto organismo ha svolto le sue funzioni per circa due anni ed è stato soppresso per l'esigenza fondamentale di individuare percorsi decisionali più veloci e più idonei in tema di programmazione sia generale che settoriale e, pertanto, di reperire forme di consultazione alternative come quella disciplinata all'articolo 3, comma 4, della l.r. n. 32/2000 relativa al "Forum della concertazione".

In base alla ricerca effettuata sulla legislazione delle Regioni a Statuto ordinario prima dell'inizio del processo di revisione statutaria in materia di organismi permanenti di raccordo tra la Regione e le forze economico e sociali si è rilevato che solamente quattro Regioni (Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Puglia) hanno istituito il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro².

La Regione Emilia Romagna ha istituito, invece, la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro con provvedimento della Giunta regionale del 5 ottobre 1993, n. 4859. Si evidenzia, comunque, che tale Regione con l'articolo 34 della L.R. n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale locale) ha stabilito che la Conferenza in questione costituisce uno strumento di confronto con la Giunta regionale e le Associazioni economiche e sociali.

E' da rilevare, inoltre, che la Regione Lazio ha proceduto durante il processo di revisione statutaria ad istituire il CREL con la legge regionale del 18 aprile 2003, n. 12.

In altre Regioni (Liguria e Marche), invece, sono stati istituiti altri organismi appositi (Comitati economico-sociali) nell'ambito della normativa che disciplina le procedure di programmazione regionale³.

Nell'**allegato A** sono riportate le schede relative alle Regioni che hanno istituito organismi permanenti di consultazione con le forze economico sociali. Nelle schede sono indicate per ciascuna Regione le funzioni, la composizione e le modalità operative degli organismi in questione.

La finalità primaria di costituzione dei suddetti organismi è stata quella di creare sedi idonee di confronto per la promozione e lo sviluppo economico delle comunità regionali e, quindi, di promuovere in concreto un processo di concertazione che permetta di adottare decisioni largamente condivise sugli atti ed in particolare su quelli inerenti la programmazione regionale.

Questi organismi generalmente prendono il nome di "Consiglio regionale dell'economia e del lavoro", svolgono prevalentemente una funzione consultiva in materia di programmazione e sviluppo economico sociale ma presentano caratteristiche peculiari in ogni Regione sia per quanto riguarda la composizione che l'attività svolta. A questi organismi di raccordo con le forze economico-sociali sono riconosciuti, in genere, anche poteri di proposta nei confronti degli esecutivi regionali.

² Nella Regione Abruzzo il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è stato istituito con una legge specifica e precisamente con la l.r. n. 77/96.

Nella Regione Basilicata il Consiglio regionale dell'Economia del lavoro è stato istituito dall'articolo 14 della l.r. n. 30/1997 inerente la nuova disciplina degli strumenti delle procedure della programmazione regionale.

Nella Regione Piemonte il Consiglio regionale dell'Economia del lavoro (CREL) è stato istituito dall'articolo 20 nell'ambito della l.r. n. 43/94 inerente le norme in materia di programmazione degli investimenti regionali.

Nella Regione Puglia il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è stato istituito con una legge specifica e precisamente con la l.r. n. 10/95.

³ Nella Regione Liguria è stato istituito, invece, il Comitato consultivo economico e sociale con l'articolo 17 della l.r. n. 18/1994 concernente la disciplina delle procedure di programmazione regionale.

Nella Regione Marche il Comitato economico sociale regionale è stato istituito dall'articolo 13 della l.r. n. 46/1992 relativa alle procedure della programmazione regionale e locale.

Si è rilevato, comunque, che nella maggior parte dei casi i Consigli a rappresentanza economico sociale risultano ancorati sia sotto il profilo organizzativo che funzionale alle Giunta regionali presso le quali sono normalmente insediati. E' da sottolineare che detti organismi, pur essendo stati istituiti al fine del loro coinvolgimento nel processo di confronto con la Regione, svolgono di fatto solamente funzioni di mera consultazione.

Le altre Regioni non hanno istituito organismi consultivi di raccordo tra le Regioni medesime e le rappresentanze sociali, ma hanno disciplinato forme di partecipazione nell'ambito della normativa sulla programmazione regionale e/o hanno proceduto alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, accordi ed all'attivazione di tavoli di concertazione.

E' evidente che le sedi di concertazione tra le Regioni e le forze economiche e sociali siano ancorate nell'ambito dell'organo esecutivo regionale che è titolare delle proposte del programma regionale di sviluppo, del documento di programmazione economico-finanziario regionale, del bilancio pluriennale e degli atti amministrativi inerenti la programmazione generale e settoriale.

Nella fase di concertazione, di norma, i soggetti economico-sociali interessati contribuiscono con la Giunta ad individuare e determinare obiettivi e gli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione, mediante la ricerca di reciproche convergenze cui contribuiscono in modo autonomo e paritario i soggetti coinvolti.

Sono stati attivati tavoli di concertazione nell'ambito, in particolare, dell'importante settore dello sviluppo economico ed attività produttive, ma anche in quelli inerenti il territorio, l'ambiente, le infrastrutture ed i servizi alla persona e alla comunità.

L'attivazione di specifici tavoli di concertazione per singole materie consente da un lato una partecipazione maggiore delle categorie dei soggetti interessati, in quanto riconosce ai soggetti medesimi la possibilità di incidere concretamente sulla politica regionale attraverso la contrattazione puntuale delle singoli disposizioni e dall'altro un processo decisionale più veloce.

I tavoli di concertazione attivati, di norma, si articolano su base generale e su base settoriale. Nei primi si affrontano le tematiche di interesse generale di particolare valenza strategica e programmatica, mentre su quelli settoriali si esaminano materie specifiche individuate dal tavolo generale.

E' da rilevare, inoltre, come evidenziato nella parte relativa "Tendenze e problemi della legislazione regionale" nel Rapporto 2002 sullo stato della legislazione della Camera dei Deputati che:

- in un bilancio se pur approssimativo, deve pertanto, affermarsi "una tendenza regressiva in ordine alla istituzione e alla effettiva attuazione degli organismi di raccordo Regioni-forze sociali";
- di segno opposto, invece, è "il trend riscontrabile con riferimento all'affermarsi di moduli organizzativi alternativi ai CREL, quali, in particolare, i tavoli di concertazione a carattere generale che registrano la presenza attiva della Regione e delle componenti sociali";

- si sono potenziati "gli strumenti pattizi per la definizione di apposite procedure concertative tra Regione e parti sociali che assumono una valenza generale in ordine alla definizione delle scelte di maggior rilievo dei governi regionali".

E' da sottolineare che il nuovo assetto istituzionale regionale ormai centrato sulla programmazione ha prodotto una diversa articolazione dei vari modelli di concertazione (patti per l'occupazione, patti per lo sviluppo, protocolli ed altri). Per quanto concerne l'evoluzione della concertazione decentrata a livello regionale dal 1993 al 2003 si rinvia all'analisi effettuata dalla quarta Commissione del CNEL⁴.

Dall'indagine effettuata dal CNEL è risultato che a livello regionale sono stati introdotti strumenti di concertazione alquanto eterogenei tra una Regione e l'altra. E' stato rilevato che le diverse modalità e strumenti di concertazione sono dovute alle particolari situazioni socio-economiche di ciascuna Regione le quali "inevitabilmente influenzano la predisposizione tipologica degli strumenti di concertazione". E' stato, inoltre, evidenziato che "la maggiore o minore complessità degli strumenti di concertazione appare anche legata al periodo di sottoscrizione degli stessi. Al riguardo, l'anno di sottoscrizione degli accordi ha una sua importanza in quanto ne esistono alcuni siglati dopo la riforma della Costituzione del 2001, altri sono stati sottoscritti tra le c.d. leggi Bassanini e quella di riforma costituzionale (1997-2001) e altri, ancora, in periodi precedenti. Appare evidente che gli accordi sottoscritti dopo la riforma costituzionale tengono conto delle maggiori competenze legislative e di programmazione delle Regioni e, conseguentemente, sono maggiormente strutturati". L'analisi ha identificato tre macro-categorie nelle quali ricomprendere i modelli della concertazione operanti a

⁴ La IV Commissione del CNEL ha analizzato i patti sociali e le esperienze di concertazione locale per lo sviluppo e l'occupazione in 12 Regioni italiane. In particolare, è stata analizzata l'evoluzione dei modelli di concertazione e di partenariato sociale che, nel corso degli ultimi dieci anni, ha condotto il nostro paese al rafforzamento e allo sviluppo delle pratiche decentrate a livello territoriale. L'analisi è partita "da quelle Regioni che hanno sottoscritto Patti per lo sviluppo e l'occupazione o Protocolli di intesa" e, poi, è proseguita "con quelle che invece non hanno adottato schemi strutturati di confronto"; sono state, inoltre, "considerate quelle realtà che adottano uno schema di partenariato, sulla base di appositi procedimenti indicati dalla Comunità Europea per poter usufruire dei finanziamenti comunitari". Sono stati, infine, analizzati "quei contesti che hanno stabilito organismi ad hoc (CREL) di accompagnamento al processo di concertazione territoriale. L'obiettivo del documento in questione è stato quello di "procedere ad una valutazione complessiva degli strumenti di concertazione fin qui attivati, al fine di fare il punto sulla efficienza ed efficacia delle pratiche via via introdotte a livello regionale e subregionale. L'analisi è articolata in tre parti.

La prima analizza l'evoluzione che le procedure di concertazione decentrata hanno avuto in relazione ai mutamenti degli assetti istituzionali, sia interni che comunitari, negli ultimi 10 anni, partendo dall'accordo nazionale del 1993.

La seconda parte contiene i risultati del monitoraggio, da tempo avviato dal CNEL, degli strumenti di concertazione attualmente recepiti ed applicati dalle diverse Regioni italiane.

L'ultima parte del rapporto è relativa ad una valutazione critica delle pratiche di concertazione e di partenariato sociale, al fine di dare un contributo alle forze sociali e alle istituzioni, su una tematica che appare, sempre più, cruciale per le politiche di sviluppo del reddito e dell'occupazione, in un contesto nel quale i vincoli comunitari alle politiche economiche nazionali appaiono estremamente stringenti.

Il documento di che trattasi è reperibile presso il CNEL.

livello regionale: i sistemi altamente strutturati, debolmente strutturali e quelli completamente destrutturati⁵.

E' da rilevare, inoltre, che numerose leggi regionali di settore hanno istituito presso gli esecutivi regionali organismi con funzioni consultive, propositive, di studio, di ricerca e di monitoraggio inerenti le materie trattate che prevedono il coinvolgimento e il raccordo con le forze economico-sociali. In questi canali settoriali di raccordo, pertanto, l'interlocutore regionale è la Giunta regionale e non il Consiglio.

Per quanto concerne, invece, le relazioni tra gli organi consiliari e le forze economico-sociali è da evidenziare che esse sono per la maggior parte disciplinate dagli Statuti e dai Regolamenti interni in vigore attraverso il ricorso dell'istituto delle consultazioni e delle audizioni.

In merito alla partecipazione dei soggetti rappresentativi della società civile nell'ambito del Consiglio regionale si ritiene opportuno evidenziare:

- che le consultazioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni Consiliari di fatto incidono poco sulle scelte finali;
- che il loro intervento è concreto solo nei casi in cui l'istanza non sia stata accolta in sede di concertazione, o per i provvedimenti di iniziativa consiliare che non sono soggetti alle disposizioni relative ai tavoli di concertazione.

Sulla partecipazione dei soggetti esterni nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale è da sottolineare che la Regione Toscana ha approvato la legge regionale 18 gennaio 2002, n. 5 avente per oggetto "Norme per la trasparenza dell'attività politica e amministrativa del Consiglio regionale della Toscana". La suddetta legge ha lo scopo di rendere sempre più effettiva e diretta la partecipazione dei gruppi di interesse sociale, economico e culturale nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale. Oggi è, infatti, indispensabile il coinvolgimento di detti gruppi a livello propositivo e consultivo nell'ordinamento del Consiglio

⁵ In base all'indagine effettuata dal CNEL sono stati considerati i sistemi altamente strutturati quelli che si riferiscono alle Regioni "che hanno sottoscritto, di comune accordo con Forze sociali e Autonomie funzionali, Patti sociali per lo sviluppo che abbiano esplicitato i seguenti argomenti:

- contenuti ed obiettivi;
- procedure;
- modalità operative;
- materie;
- tipologie dei pareri e delle co-determinazioni da esprimere;
- livello territoriale del partenariato e della concertazione.

Nei Sistemi debolmente strutturati, rientrano tutti quegli accordi di concertazione i quali, nonostante la mancanza di regole puntuali e strutturate sul modo di attuare la concertazione nel suo complesso, consentono l'esercizio del partenariato sociale limitatamente ad alcuni temi e alle fasi precedenti e immediatamente successive alla stesura di documenti di programmazione. All'interno della seconda delle categorie appena citate, che appare attualmente la più diffusa nel nostro Paese, rientrano anche quelle Regioni che non hanno una vera e propria strumentazione di concertazione ma che costruiscono il partenariato attraverso gli strumenti tipici della Programmazione negoziata. Infine, ci sono tutta una serie di Regioni in cui non è stata avviata alcuna forma di concertazione (Sistemi completamente destrutturati); molto spesso, sono proprio queste ultime le aree territoriali in cui si manifesta più viva l'esigenza di far nascere un dialogo costruttivo tra soggetti pubblici e privati.

regionale, in quanto organo rappresentativo dell'intera comunità regionale e, pertanto, in continuo collegamento con le istanze sociali, economiche e culturali della Regione.

In particolare, la legge n. 5/2002 prevede che il Consiglio regionale riconosca i gruppi di interesse presenti nella società toscana e ne valorizzi il ruolo ai fini della trasparenza dell'attività politica amministrativa, per garantire l'accesso e la partecipazione ad un numero sempre maggiore di soggetti e per assicurare il pluralismo economico, sociale e culturale. Tale riconoscimento può rappresentare un primo impegno nel quadro di un progetto relativo al sistema di e-democracy che consente di concretizzare e garantire il diritto dei cittadini all'informazione e alla partecipazione immediata, diretta e democratica al processo di decisione politica. La trasparenza dell'attività politica e amministrativa, la garanzia di accesso all'informazione, la partecipazione di un numero sempre maggiore di soggetti consentono all'Assemblea regionale di avvicinarsi ulteriormente alle esigenze emergenti della società civile toscana.

E' da sottolineare, inoltre, che la legge in questione mira, oltre a rendere effettiva la partecipazione dei soggetti di che trattasi nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, anche a vagliare da parte delle diverse componenti politiche del consiglio le istanze e gli interessi di un settore fondamentale della società toscana.

L'articolo 2 della legge prevede l'istituzione, presso il Consiglio regionale, di un registro per l'accreditamento dei gruppi di interesse, sociale ed economico e definisce le modalità per l'iscrizione nel registro medesimo che è organizzato per settori.

I gruppi in questione devono essere organizzati in associazioni o fondazioni, ancorché non riconosciute, ovvero in comitati con finalità temporanee (art. 2, comma 3 della l.r. n. 5/02).

Possono essere iscritti nel registro i gruppi di interesse, la cui organizzazione interna sia regolata dal principio democratico, che perseguono interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico e che siano alla data di richiesta di iscrizione costituiti da almeno sei mesi (art. 2, comma 5 della l.r. n. 5/02).

L'articolo 3, comma 1 della legge prevede che i gruppi iscritti nel registro possono rappresentare e perseguire presso il Consiglio regionale interessi pertinenti alle loro finalità. In particolare, il comma 2 stabilisce che "le richieste rappresentate dai soggetti accreditati possono riguardare atti proposti o da proporre all'esame del Consiglio; nel primo caso, i rappresentanti dei gruppi di interesse possono chiedere di essere ascoltati dalle commissioni consiliari incaricate dell'istruttoria degli atti; nel secondo caso, le richieste formali dei gruppi d'interesse e la relativa documentazione sono trasmesse indistintamente a tutti i gruppi politici del Consiglio regionale, fatto salvo il principio di autonomia e di libertà nel determinare, nel rispetto della normativa vigente e del principio della trasparenza, le proprie modalità di relazione".

E' previsto, inoltre, che i rappresentanti dei gruppi accreditati possono accedere ai locali del Consiglio e possono seguire per via telematica le sedute delle Commissioni consiliari di loro specifico interesse, secondo le modalità disciplinate dal Regolamento interno del Consiglio (art. 3, comma 3)

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Toscana con deliberazione n. 9 del 9 aprile 2002 ha stabilito le modalità:

- a) di gestione del registro che è articolato in settori ;
- b) di presentazione delle richieste di accreditamento;
- c) di svolgimento dell'istruttoria da parte della competente struttura consiliare;
- d) di accesso dei soggetti accreditati presso le strutture del Consiglio regionale.

L'accesso alle sedute delle Commissioni consiliari da parte dei soggetti accreditati avviene tramite l'inserimento di una password.

La legge regionale n. 5/2002 e gli altri atti sopra evidenziati sono reperibili nel sito www.consiglio.regione.toscana.it.

Tenendo conto di quanto sopraddetto, si ritiene interessante verificare se le proposte di Statuto approvate o in corso di definizione da parte delle Regioni disciplinino meccanismi e strumenti di raccordo con le forze economico-sociali.

In particolare, si intende verificare se all'interno delle nuove Carte statutarie regionali sia previsto un coinvolgimento diretto delle forze economico-sociali nelle principali decisioni politiche sia in sede di formazione, definizione ed attuazione degli obiettivi sia nella individuazione delle scelte programmatiche e legislative.

Ai fini della presente analisi sono state prese in esame le disposizioni contenute negli Statuti già approvati e nelle proposte di revisione statutaria, secondo lo stato dell'arte dei lavori delle Commissioni per la riforma degli Statuti regionali, alla data del 28 febbraio 2004.

Da un esame generale degli articolati si è rilevato che le norme inerenti il tema dell'analisi sono numerose e contenute in diversi titoli delle Carte statutarie regionali.

Considerando le differenti impostazioni delle deliberazioni legislative statutarie e delle proposte in esame, si è ritenuto opportuno analizzare in particolare:

- 1) le disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e quelle relative alle forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali;
- 2) le disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti;
- 3) le disposizioni inerenti l'istituzione di organismi permanenti di consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali.

Nell'**allegato "B"** sono riportate per ciascuna Regione le disposizioni statutarie inerenti i temi di cui ai punti 1, 2 e 3.

1. Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Esaminando le disposizioni generali ci siano soffermati, innanzitutto, a verificare se le varie proposte di statuto abbiano attuato il principio della c.d. "sussidiarietà orizzontale" (art. 118, quarto comma Cost.), riconoscendo uno specifico ruolo, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, anche ai privati, alla società civile ed alle associazioni rappresentative dell'economia e del lavoro, in un'ottica comune di costante miglioramento qualitativo del contesto nel quale operano cittadini, singoli o associati ed imprese.

L'esame delle varie proposte statutarie rileva l'esistenza, su tale tema, di diversità rilevanti tra le Regioni considerate. Emergono, infatti, due differenti modelli di sussidiarietà orizzontale⁶: uno orientato a privilegiare il momento della partecipazione delle formazioni sociali e dei cittadini alle attività politiche ed amministrative delle autonomie locali; l'altro diretto a promuovere lo sviluppo della libera iniziativa dei privati, al fine di riconoscere ai medesimi ed alle loro formazioni sociali spazi di autogoverno.

Infatti alcune Regioni riconoscono il principio della sussidiarietà orizzontale come strumento per affermare e garantire la più ampia partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali sia nello svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa sia nelle principali scelte politiche della Regione.

Prevedono disposizioni in tal senso le proposte statutarie dell'Emilia Romagna la quale, all'articolo VI, riconosce espressamente il diritto dei cittadini, singoli o associati, a partecipare alle scelte programmatiche, legislative ed amministrative della Regione; quella della Regione Marche che all'articolo 2, comma 4, si impegna a garantire la più ampia partecipazione delle formazioni sociali e delle autonomie funzionali all'esercizio dell'attività legislativa ed amministrativa; quella della Puglia che si propone di favorire la partecipazione delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa (art. 8, comma 2); ed infine quella della Regione Piemonte che all'articolo 2, comma 2 riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla funzione legislativa ed amministrativa è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica.

Altre Regioni, invece, recepiscono nel processo di revisione statutaria il principio della sussidiarietà orizzontale, con il fine esclusivo di promuovere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati e delle categorie economiche allo svolgimento di attività di interesse generale.

Rientrano in tale ipotesi la Regione Abruzzo la quale, all'articolo 10, comma 3 favorisce la partecipazione e consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo; la Basilicata e la Calabria le quali (rispettivamente all'art. 6, comma 3 e all'art. 2, comma 2 lett. e) si propongono di attuare il principio della sussidiarietà orizzontale mediante il riconoscimento e la valorizzazione

⁶ Cfr. articolo pubblicato nel Sole 24 Ore del 15 dicembre 2003, n. 343 dal Titolo "La sussidiarietà. Due modelli a confronto".

dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale; la Campania la quale promuove l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale (art. 17); il Molise (art. 2, comma 4, lett. d) ed, infine, le proposte statutarie della Regione Lazio (art. 6, comma 2, lett. b) e dell'Umbria (art. 12, comma 2) le quali sostengono l'iniziativa privata di singoli e delle loro formazioni sociali diretta allo svolgimento di attività e servizi di interesse generale.

Appartengono, invece, ad entrambe le categorie esaminate le proposte statutarie della Lombardia e della Toscana. Infatti la prima, oltre a riconoscere e promuovere l'effettiva partecipazione dei cittadini e delle loro formazioni sociali alle decisioni politiche regionali ed all'attività legislativa ed amministrativa della Regione (art. 17/A, comma 1), stabilisce che la Regione e le autonomie locali valorizzino l'iniziativa dei singoli e delle formazioni sociali ed assumano quali pubbliche funzioni solo quelle attività che non sono adeguatamente realizzate dal settore privato (art. 17/A, comma 2).

La Regione Toscana, inoltre, mentre all'articolo 3, comma 3 promuove secondo il principio di sussidiarietà la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche regionali all'articolo 62, comma 1 si propone di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, al diretto svolgimento di attività di interesse generale.

Continuando l'esame delle disposizioni statutarie generali è emerso che esse, oltre a recepire il principio della sussidiarietà orizzontale nei termini sopra descritti, prevedono e valorizzano la partecipazione e consultazione delle forze economico-sociali nell'ambito della attività regionale, anche se con modalità differenti.

Infatti alcune Regioni si sono limitate a dettare, a tale riguardo, disposizioni sintetiche esclusivamente nell'ambito della dimensione programmatica emergente dai principi fondamentali contenuti nella parte iniziale delle carte statutarie.

Rientrano, ad esempio, in tale ipotesi la Regione Abruzzo la quale, all'interno del Titolo I (Le Disposizioni di principio) dichiara di riconoscere il ruolo e la funzione delle organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori e di favorire il metodo della concertazione (art. 7, comma 5); la Liguria che annovera tra i principi dell'ordinamento regionale il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti tra la Regione e la società civile (art. 2); la Regione Molise (art. 2, comma 4) e la Puglia (art. 1, comma 4) le quali si limitano a valorizzare la partecipazione dei singoli e delle loro formazioni sociali nei processi decisionali della regione.

Merita di essere segnalata, a tale proposito, la proposta statutaria della Regione Piemonte la quale, nella parte relativa alla enunciazione dei principi fondamentali (Titolo I - La Regione), riconosce ampio spazio al coinvolgimento delle forze economico-sociali nell'attività regionale, disponendo che la effettiva partecipazione dei cittadini è condizione essenziale della vita democratica ed impegnandosi a consultare i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali e le altre associazioni ed organismi nello svolgimento all'attività politica, economica e sociale della regione (art. 2).

Altre proposte di statuto, invece, contengono a tale riguardo una disciplina più specifica, riconoscendo e valorizzando la partecipazione e la consultazione

delle parti sociali non solo a livello di normativa di principio ma anche all'interno di specifici ambiti di intervento della regione.

E' il caso, ad esempio, della Regione Basilicata (art. 53) e della Calabria (art. 54) le quali, nell'ambito delle disposizioni statutarie inerenti le attività economiche regionali (Titolo VIII e IX), riconoscono e garantiscono l'intervento dei soggetti rappresentativi della società civile anche nell'ambito dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio.

Prevedono, inoltre, il coinvolgimento delle forze economico-sociali nell'ambito dell'attività programmatica della Regione la nuova carta statutaria della Calabria laddove (art. 46, comma 4) considera come strumenti essenziali di governo la concertazione e la programmazione negoziata; quella dell'Emilia-Romagna la quale (art. VI), allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione, riconosce il diritto delle formazioni sociali e degli enti ed associazioni portatori di interessi diffusi dei cittadini a partecipare alle scelte programmatiche, legislative ed amministrative della regione, impegnandosi anche ad adeguare a tal fine la propria struttura funzionale e l'organizzazione dell'apparato amministrativo; la proposta di Statuto della Regione Lazio che, all'articolo 48, comma 2, si propone di acquisire nella formazione dei programmi regionali il contributo delle forze sociali ed economiche ed, infine, quella della Toscana la quale riconosce ampio spazio al momento partecipativo, sia prevedendo la partecipazione delle organizzazioni rappresentative della società civile nell'ambito della programmazione (art. 51, comma 3) sia promuovendo una formale concertazione su atti di iniziativa degli organi di governo regionale (art. 53).

Per completezza si sottolinea, inoltre, che il coinvolgimento dei soggetti rappresentativi della società civile nella formazione ed attuazione della politica regionale è riconosciuto in alcune proposte di Statuto anche nell'ambito delle disposizioni relative alla partecipazione popolare (cfr., tra le altre, art. 55, comma 1, della Basilicata; art. 4, commi 1 e 2 della Calabria; art. 43, comma 3 della Emilia-Romagna; art. 35, commi 2 e 3 delle Marche; art. 13, lett. b) della Puglia; art. 75, comma 1 della Toscana).

Si evidenzia, infine, che il processo di revisione statutaria prevede, in alcune ipotesi, anche forme particolari di raccordo tra la Regione e le forze economico-sociali. Infatti la proposta di Statuto dell'Emilia-Romagna (art. 46) e del Piemonte (art. 84) riconoscono in generale agli enti, organizzazioni di categoria ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale la facoltà di interrogare gli organi della regione su questioni di loro competenza; quelle della Liguria (art. 13) e del Molise (art. 4) autorizzano le organizzazioni sociali a presentare alla Regione rispettivamente istanze o petizioni al fine di chiedere provvedimenti o di prospettare esigenze di interesse generale; anche la Regione dell'Umbria (art. 15) riconosce tra gli strumenti di partecipazione il diritto di petizione e demanda al legislatore regionale il compito di stabilirne i limiti, le modalità di esercizio nonché di assicurare la disponibilità di servizi e di tecnologie adeguate. Tale previsione statutaria può rappresentare, come già rilevato in riferimento alla legge regionale n. 5/2002 della Toscana, un primo impegno nell'ambito di un progetto diretto a realizzare un sistema di e-democracy finalizzato ad attuare il diritto dei cittadini

all'informazione e alla partecipazione immediata, diretta e democratica al processo di decisione politica.

Merita di essere segnalata, in quanto particolarmente significativa al riguardo, la disposizione contenuta nell'articolo 75 della proposta statutaria della Toscana la quale individua tra le modalità di partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche la possibilità di contribuire alla verifica degli effetti delle politiche regionali (c.d. Analisi di impatto della regolamentazione).

2. Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti rappresentativi della società civile nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale si evidenzia, innanzitutto, che nel processo di revisione statutaria le relazioni tra gli organi consiliari e le forze economico-sociali avvengono, in generale, mediante il ricorso al meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti.

Viene quindi confermato, come rilevato in precedenza, il sistema vigente in quanto anche gli attuali Statuti ed i relativi regolamenti consiliari interni prevedono tale forma di coinvolgimento di soggetti esterni nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale.

Tutte le proposte statutarie in esame, infatti, prevedono che le Commissioni consiliari, nelle materie di propria competenza, svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti utili all'approfondimento di particolari tematiche o questioni relative alla loro attività o a quella del Consiglio regionale e, a tal fine, possono procedere alla consultazione del sistema della rappresentanza economico-sociale operante nella Regione.

Alcune di esse però, oltre a confermare il meccanismo ordinario sopra descritto, dettano disposizioni particolari al riguardo.

In particolare il Piemonte (art. 84) e la Puglia (art. 16) attribuiscono ai cittadini, singoli o associati, la facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo.

Anche la Campania (art. 14), con una disposizione simile, riconosce agli enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività regionale il potere di rivolgere all'assemblea regionale voti, istanze e richieste su questioni di interesse collettivo.

Lo Statuto della Basilicata, invece, (art. 36) autorizza le organizzazioni sociali, imprenditoriali e, in generale, gli enti a far pervenire al Consiglio regionale osservazioni e proposte, riguardo ai progetti di legge presentati al medesimo, le quali vengono esaminate dalla Commissione consiliare competente che ne fa adeguata menzione nella relazione del Consiglio regionale, potendo anche procedere, su richiesta, all'audizione dei soggetti che si sono avvalsi di tale diritto.

E' interessante sottolineare, a tale riguardo, che la proposta statutaria della Regione Emilia Romagna appare molto sensibile all'esigenza di garantire il coinvolgimento delle forze economico-sociali nello svolgimento dell'attività consiliare.

Infatti l'articolo 48 dispone che nell'ambito dei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale possa essere

svolta una istruttoria pubblica nella quale hanno facoltà di intervenire, tra l'altro, le associazioni, i comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

Inoltre l'articolo 45, allo scopo di rendere effettivo il diritto delle associazioni a partecipare al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi generali di natura politico-programmatica, prevede l'istituzione presso il Consiglio regionale di un "Albo generale" contenente l'elenco di tutte le associazioni con finalità di interesse generale che richiedono di partecipare all'attività regionale e demanda all'Assemblea regionale l'onere di definire un "Protocollo di consultazione" delle suddette associazioni, al fine di assicurare alle medesime un dialogo permanente riguardo alle politiche ed indirizzi consiliari. Ogni Commissione consiliare, sulla base del protocollo, decide sulle modalità di informazione delle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che della eventuale convocazione di udienze conoscitive.

La proposta statutaria delle Marche dispone, a tale riguardo, che le Commissioni consiliari possono consultare ed invitare i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali o di altre formazioni sociali, avvalendosi in particolare degli organismi di consultazione previsti nella proposta di Statuto (artt. 14, 19 e 36).

Si evidenzia, infine, che la Regione Toscana, con una disposizione singolare, (art. 53) prevede che, al fine di attivare un formale processo di concertazione con le rappresentanze istituzionali e sociali su atti di iniziativa degli organi di governo regionale sottoposti ad approvazione consiliare (ad es. piani, programmi ...), il Presidente della Giunta regionale debba informare tempestivamente il Consiglio regionale il quale può approvare specifici atti di indirizzo (in sede di emendamento a tale articolo si è proposto di inserire l'obbligo del Consiglio regionale di approvare atti di indirizzo).

3. Disposizioni statutarie inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Dai risultati delle indagini è emerso che le Regioni che hanno espressamente previsto nelle proposte di Statuto il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) o organismi simili sono complessivamente otto.

In particolare istituiscono il CREL la Basilicata (art. 54); la Calabria (art. 56); la Campania (art. 21); il Lazio (art. 66); la Regione Toscana (art. 69 bis) ed, infine, la Regione Piemonte (art. 86).

Le proposte di Statuto della Regione Abruzzo e della Puglia, prevedono, invece, come sedi di confronto tra la Regione ed i rappresentanti della società civile rispettivamente la "Conferenza regionale per la programmazione" (art. 71) e la "Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale" (art. 46).

Per quanto riguarda le Marche, si evidenzia che l'articolo 36 della nuova Carta costituzionale regionale dispone, a tale proposito, che la Regione possa istituire con legge regionale generici "organismi di partecipazione" mediante i quali le formazioni sociali ed economiche più rappresentative in ambito regionale e le autonomie funzionali operanti sul territorio esprimono pareri sulle proposte di legge regionali di interesse generale e sugli atti di programmazione e pianificazione territoriale, economica e sociale (art. 36).

Anche la Regione Emilia Romagna (art. 43) non detta disposizioni specifiche a riguardo, limitandosi solo ad assicurare alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi e collettivi il diritto di far conoscere le loro opinioni e valutazioni nelle materie di competenza regionale, mediante appropriati organismi di consultazione.

Si ritiene opportuno sottolineare che nella Regione Toscana, durante l'esame in Commissione della proposta di statuto, si è proposto di istituire quale organo ausiliario del Consiglio regionale, oltre al CREL, anche il Consiglio regionale delle Autonomie sociali (CRAS) con la funzione esclusiva di promuovere lo sviluppo e la rappresentanza delle formazioni sociali presenti nella regione e costituire la sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo delle forze economico-sociali locali con il sistema dell'associazionismo, del volontariato, del terzo settore e dell'economia no-profit. La disciplina specifica relativa alla composizione ed alle modalità di funzionamento di tale organismo è demandata alla legge regionale istitutiva (art. 62 bis).

Rinviando per una analisi dettagliata dei suddetti strumenti di consultazione alle schede allegate alla presente analisi, si evidenziano in questa sede le principali caratteristiche che accomunano o differenziano le disposizioni statutarie sopra citate.

Si rileva, innanzitutto, che la diversa denominazione attribuita dalle Regioni Abruzzo e Puglia agli organismi consultivi in esame non rappresenta una differenza meramente nominalistica in quanto essi, come verrà precisato successivamente,

hanno caratteristiche peculiari, soprattutto per quanto attiene alle funzioni svolte, che li differenziano rispetto ai CREL.

Confrontando le diverse proposte statutarie è emerso, innanzitutto, che quelle delle Regioni Basilicata, la Calabria e la Toscana incardinano il CREL presso il Consiglio regionale; quelle della Campania, del Lazio e del Piemonte, invece, non contengono specifiche disposizioni al riguardo e, quindi, sarà la legge regionale istitutiva a provvedere in merito alla collocazione di tale organismo; quelle, infine, dell'Abruzzo e della Puglia prevedono come sede delle Conferenze per la programmazione rispettivamente la Presidenza della Giunta regionale e il Consiglio regionale.

Si ritiene opportuno sottolineare, inoltre, che le disposizioni statutarie inerenti le strutture istituzionali in esame sono, nella maggior parte dei casi, molto scarse (articoli formati da due commi) e generiche, in quanto la disciplina specifica relativa alla composizione, alle modalità di nomina di membri, al funzionamento ed alle competenze è demandata alla successiva normativa regionale.

Rientrano, senza dubbio, in tale ipotesi le carte statutarie della Basilicata e del Piemonte le quali, dopo aver previsto al primo comma l'istituzione del CREL, al secondo comma affidano direttamente al legislatore regionale il compito di dettarne la disciplina completa.

Anche le proposte statutarie della regione Calabria, della Campania, del Lazio e della Toscana dettano una disciplina sommaria al riguardo, anche se quella calabrese contiene disposizioni più puntuali riguardo l'ambito di azione di tale organismo.

Una normativa più specifica è invece contenuta nelle nuove Carte costituzionali dell'Abruzzo e della Puglia le quali, infatti, individuano non solo la composizione delle istituende "Conferenze per la programmazione" ma anche le modalità di funzionamento (prevedendo in entrambe le ipotesi almeno due sessioni annuali) e, addirittura, gli atti sottoposti al loro esame.

Esaminando la composizione dei CREL o organismi simili si rileva che le disposizioni statutarie della Basilicata, la Calabria e il Piemonte non contengono alcuna previsione al riguardo rinviando, come sopra rilevato, alla successiva legge regionale la disciplina specifica.

Per quanto riguarda le altre Regioni, invece, la normativa statutaria si presenta abbastanza variegata.

Infatti le proposte di statuto del Lazio e della Toscana stabiliscono, con previsioni simili, che il CREL sia formato dai rappresentanti delle categorie produttive e da esperti designati, nell'ultima ipotesi, esclusivamente dalle Università regionali.

Anche la Regione Campania prevede all'interno del CREL rappresentanti delle forze imprenditoriali ed esperti ma poi individua come membri anche le organizzazioni sindacali e gli organismi che, senza scopo di lucro, perseguono finalità sociali.

Anche lo Statuto della Regione Marche dispone, a tale proposito, che i c.d. "organismi di partecipazione" siano composti da rappresentanti delle formazioni sociali ed economiche più rappresentative in ambito regionale nonché dalle autonomie funzionali.

Per quanto riguarda le "Conferenze per la programmazione" previste dalla Regione Abruzzo e dalla Puglia si rileva che esse risultano, in entrambi i casi, costituite da delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore.

La Regione Abruzzo, inoltre, con una disposizione singolare, integra la composizione di tale organismo con gli ex parlamentari ed ex consiglieri, attraverso le rispettive associazioni regionali e con i rappresentanti dell'associazionismo e del volontariato e prevede, inoltre, che esso sia presieduto dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore delegato.

Per quanto riguarda le funzioni svolte dagli organismi consultivi in esame si evidenzia, in primo luogo, che tutte le proposte di statuto prevedono espressamente una generica attività di consulenza, consultazione, studio e ricerca svolta nell'interesse del Consiglio regionale e/o della Giunta regionale.

Solamente il Piemonte (art. 86) si limita in modo generico a stabilire che il CREL contribuisce alla elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.

La Regione Basilicata e la Calabria, infatti, definiscono entrambe il CREL quale organo di consulenza, consultazione, studio e ricerca su temi non specifici, nella prima ipotesi e in campi di intervento precisamente individuati, nella seconda ipotesi (politica economica, sociale e finanziaria; bilancio e programmazione; sviluppo economico-sociale; mercato del lavoro ed occupazione).

La nuova carta statutaria calabrese, però, prevede espressamente che tale organismo operi in favore degli organi regionali mentre quello della Basilicata, dalla sua formulazione letterale, sembra considerare il CREL quale organo ausiliario solamente del Consiglio regionale.

Meritano di essere segnalate, a tale riguardo, anche le proposte statutarie della Regione Campania e della Toscana le quali, oltre a prevedere lo svolgimento di una generica attività di consulenza nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale in ambiti non specificati, attribuiscono al CREL anche l'iniziativa legislativa in materia economico-sociale nonché, nel caso della Campania, l'iniziativa regolamentare.

Anche la Regione Lazio dispone in modo generico che il CREL svolga una attività di consulenza in favore degli organi regionale ed inoltre lo definisce quale organismo deputato a contribuire alla elaborazione della normativa e della programmazione economico-sociale della Regione.

Come sopra rilevato, peculiari risultano, rispetto ai CREL, le funzioni attribuite agli strumenti di consultazione introdotti dalle proposte statutarie dell'Abruzzo e della Puglia.

Infatti le "Conferenze regionali per la programmazione" risultano destinate ad attivare la consultazione esclusivamente riguardo all'attività programmatica

svolta dalla Regione. In particolare nella Carta statutaria dell'Abruzzo (art. 71) la Conferenza opera solamente nell'ambito della programmazione regionale di natura economico-finanziaria (esame del documento di programmazione economico-finanziaria e degli atti di proposta degli altri documenti economico-finanziari) mentre nella proposta statutaria della Puglia (art. 46) la Conferenza esprime pareri sui documenti generali della programmazione e, quindi, anche su quelli inerenti lo sviluppo territoriale e sociale, formulando in entrambe le ipotesi anche indirizzi e proposte al riguardo.

La Regione Puglia, inoltre, attribuisce a tale organismo una significativa attività di controllo sulle politiche regionali di bilancio attraverso un puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende ed agenzie ad essa collegati mentre la proposta statutaria dell'Abruzzo dispone che esso valuti anche la relazione che accompagna il rendiconto e presenti osservazioni riguardo alle proposte di modifica dello Statuto.

A conclusione della presente analisi si sottolinea che tra le Regioni che avevano istituito i CREL prima dell'inizio del processo di revisione statutaria (Abruzzo, Basilicata, Piemonte e Puglia) quelle che lo hanno successivamente riconfermato nelle proprie carte statutarie sono solamente la Basilicata ed il Piemonte, in quanto l'Abruzzo e la Puglia, come sopra rilevato, hanno previsto le Conferenze per la programmazione.

ALLEGATO “A”

**Regioni che hanno istituito organismi permanenti consultivi di raccordo
tra le Regioni medesime e le rappresentanze economico-sociali**

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
ABRUZZO	<p>Il Consiglio Regionale dell'Economia del lavoro (CREL) è stato istituito con una legge specifica, e precisamente, la L.R. n. 77/96.</p>	<p>Il CREL è un organo consultivo del Consiglio regionale, della Giunta e del Presidente della Giunta ed ha la propria sede presso la Presidenza della Giunta regionale. (art. 1, comma 2 della L.R. n. 77/96)</p> <p>Il CREL espleta le proprie attribuzioni provvedendo a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - esprimere parere obbligatorio non vincolante sul Programma regionale di sviluppo, sul Quadro regionale di riferimento e sui loro successivi aggiornamenti; - contribuire all'elaborazione della legislazione regionale in materia socio-economica, formulando suggerimenti ed osservazioni a richiesta degli organi regionali; - elaborare appositi rapporti al Consiglio ed alla Giunta regionale su determinati aspetti della realtà economica e sociale; - proporre le iniziative che ritiene opportune in materia di economia e lavoro in campo regionale. <p>In relazione alle suddette attività, il Presidente del CREL, sentito l'Ufficio di Presidenza di</p>	<p>Il CREL è composto dal Presidente e dai seguenti membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) cinque esperti in materie economiche e sociali nominati dal Consiglio regionale; b) dieci rappresentanti dei lavoratori dipendenti, di cui uno dei dirigenti d'azienda ed uno dei quadri, designati dalle rispettive associazioni, e otto tra i designati dalle organizzazioni sindacali, scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la I Commissione consiliare; c) quattordici membri, di cui uno in rappresentanza degli istituti di credito con sede legale nella Regione, designato dall'ABI e tredici rappresentanti delle imprese e del lavoro autonomo scelti dalla Giunta regionale d'intesa con la Prima Commissione consiliare, di cui tre tra i designati dalle organizzazioni degli imprenditori del Settore industria, tre tra i designati dalle organizzazioni del Settore artigianato, tre tra i designati dalle organizzazioni del Settore agricoltura e della pesca, due tra i designati dalle organizzazioni 	<p>Il CREL ha un Ufficio di Presidenza costituito dal Presidente (nominato al di fuori dei componenti di cui all'art. 3 della L.R. n. 77/96), da due Vice Presidenti (nominati dal CREL) ed un Direttore (art. 12 L.R. n. 77/96) ed una struttura di supporto (art. 13 L.R. n. 77/96).</p> <p>Il CREL adotta, entro 45 giorni dalla istituzione, a maggioranza assoluta dei componenti, un regolamento per disciplinare la propria attività. Il regolamento è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale e le modifiche sono apportate con la stessa procedura.</p> <p>Il regolamento disciplina il funzionamento degli organi e le rispettive competenze.</p> <p>Il CREL si riunisce in seduta pubblica e ai lavori possono partecipare senza diritto di voto, il Presidente e i componenti della Giunta nonché i consiglieri regionali; possono inoltre essere invitati i parlamentari eletti nella Regione, i Presidenti delle Province, i Sindaci ed esperti</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
		<p>cui all'art. 5 della L.R. n. 77/96, può costituire Commissioni, gruppi di lavoro, tenendo conto delle rappresentanze presenti nell'organo e delle tematiche da trattare.</p> <p>Il CREL, in relazione alle proprie attività, può proporre alla Giunta regionale l'affidamento di studi, ricerche e di collaborazioni ad amministrazioni, ad enti pubblici e a privati, specializzati nella specifica materia. (art. 2, L.R. n. 77/96)</p>	<p>del commercio, del turismo e dei servizi, due tra quelli designati dalle organizzazioni rappresentative della cooperazione;</p> <p>d) undici rappresentanti delle autonomie locali, del mondo accademico, delle associazioni ambientaliste e del volontariato così distinti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il presidente dell'Associazione regionale dell'Unione dei Comuni d'Italia; - il presidente dell'Associazione regionale dell'Unione delle Province italiane; - il presidente dell'Associazione regionale dell'Unione dei Comuni montani; - il presidente dell'Associazione regionale della Confederazione italiana servizi pubblici enti locali; - i rettori delle tre Università dell'Abruzzo; - il presidente regionale dell'Unione Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; - due rappresentanti delle Associazioni ambientaliste della Regione presenti nel Consiglio Nazionale dell'Ambiente, scelti 	<p>nelle diverse discipline.</p> <p>Il CREL si riunisce, su convocazione del proprio Presidente, ogni due mesi in seduta ordinaria e ogni qualvolta problematiche urgenti lo richiedano in via straordinaria.</p> <p>Entro il 30 settembre di ogni anno, il CREL presenta al Consiglio regionale una relazione previsionale e programmatica per l'anno successivo, indicante le attività previste e gli oneri conseguenti.</p> <p>Entro il 31 marzo di ogni anno, il CREL presenta alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta. La Presidenza del Consiglio Regionale provvederà a sottoporre tale relazione all'Assemblea regionale nella prima seduta utile per la presa d'atto.</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
			<p>dalla Giunta regionale tra quelli designati dalle stesse Associazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - un rappresentante delle Associazioni del volontariato presenti nella Regione, designato dalla Conferenza regionale del volontariato di cui alla L.R. 12 agosto 1993, n. 37. (art. 3, comma 1, L.R. n. 77/96) 	
BASILICATA	<p>Il Consiglio Regionale dell'Economia del lavoro (CREL) è stato istituito nell'ambito della L.R. n. 30/1997 inerente la nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale. (art. 14, comma 1 L.R. n. 30/1997)</p>	<p>Il CREL è organismo consultivo della Regione e degli enti locali. Svolge le seguenti funzioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) assume autonome iniziative per favorire azioni di cooperazione, concertazione e programmazione negoziata dello sviluppo su scala regionale e locale; b) formula proposte ed osservazioni sulle questioni fondamentali concernenti la realtà economica, sociale, produttiva ed occupazionale della Basilicata; c) esprime pareri e valutazioni in ordine agli atti di programmazione della Regione e degli Enti locali e strumentali nonché ai provvedimenti di maggiore rilevanza socio - economica e territoriale. (art. 14, comma 2 della L.R. n. 	<p>L'Assemblea del C.R.E.L., costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, è composta da cinquantacinque membri, di cui cinque esperti in materie economiche e sociali eletti con voto limitato dal Consiglio regionale ed i rimanenti cinquanta nominati dalla Giunta regionale, sulla base delle indicazioni specificate al comma successivo.</p> <p>I cinquanta membri dell'Assemblea del C.R.E.L., di nomina della Giunta regionale, sono individuati secondo le modalità di seguito specificate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) 12 rappresentanti delle Organizzazioni sindacali del lavoro dipendente di cui 9 indicati dalla Federazione Unitaria C.G.I.L. - C.I.S.L. 	<p>Sono organi del CREL:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'Assemblea; b) l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente. (art. 14, comma 3 della L.R. n. 30/97) <p>L'Ufficio di Presidenza del CREL è composto di tredici membri, di cui: dodici eletti, con voto separato e limitato dalle diverse componenti di cui all'art. 14, a comma 5 della L.R. n. 30/97, nella misura di tre rispettivamente per le organizzazioni comprese nelle lett. a) e c), di due per quelle di cui alla lett. b) e di uno per quelle indicate nelle rimanenti lettere, ed un membro elettro fra gli esperti di nomina consiliare. (art. 14, commi 8, 9, 10 della L.R. (n. 30/97)</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
		30/37)	<p>U.I.L. e 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni sindacali: CONFSAL, CIDA e U.G.L.;</p> <p>b) 8 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali di cui: 3 indicati dalla Confindustria, 1 indicato dalla Confapi e 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti centrali Cooperative: Lega delle Cooperative, Confcooperative, U.N.C.I. ed A.G.C.I.;</p> <p>c) 15 rappresentanti delle organizzazioni del lavoro autonomo e delle professioni di cui: 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali agricole: CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri ed UCI; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni professionali artigiane: CASA, CNA, Confartigianato ed UPLA; 1 rappresentante indicato da ciascuna delle seguenti organizzazioni degli operatori commerciali: Confcommercio e Confesercenti; 1 rappresentante</p>	<p>L'Assemblea del CREL è validamente costituita con l'individuazione della metà più uno dei suoi componenti, salvo ad essere successivamente integrata con la nomina dei membri mancanti.</p> <p>La riunione di insediamento dell'Assemblea, con all'ordine del giorno l'elezione dell'ufficio di Presidenza, è convocata e presieduta dal Presidente della Giunta regionale, che sovrintende alle operazioni di voto e procede alla proclamazione degli eletti. (art. 14, commi 6, 7 della L.R. n. 30/97)</p> <p>L'Assemblea adotta un regolamento interno che diviene operante con deliberazione di presa d'atto della Giunta regionale. (art. 14, comma 11 della L.R. n. 30/97)</p> <p>Ai lavori dell'Assemblea e i dell'Ufficio di Presidenza possono essere invitati a partecipare amministratori e dirigenti della Regione, degli enti locali e strumentali nonché esperti di riconosciuta qualificazione.</p> <p>Per lo svolgimento dei propri compiti il CREL è assistito da</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
			<p>indicato da ciascuno dei seguenti ordini professionali: ingegneri, architetti, commercialisti ed agronomi forestali;</p> <p>d) 4 rappresentanti delle istituzioni creditizie, di cui: tre per gli istituti di credito ordinario da individuare sulla base del numero di sportelli e di sedi di agenzia presenti in Regione, 1 per gli istituti di credito cooperativo indicato dalla relativa Associazione;</p> <p>e) 3 rappresentanti degli enti pubblici economici, di cui : 1 indicato dall'Union Camere di Basilicata; 1 indicato dall'Unione regionale delle bonifiche; 1 indicato di concerto dai Consorzi industriali;</p> <p>f) 4 rappresentanti del mondo dell'informazione, della ricerca e della istruzione, di cui 1 indicato dall'Assostampa di Basilicata, 1 indicato dal C.N.R., 1 indicato dall'I.R.R.S.A.E., 1 indicato dall'Università degli Studi di Basilicata;</p> <p>g) 4 rappresentanti dei movimenti associativi, di cui: 1 indicato dalle organizzazioni di tutela dei consumatori ed 1</p>	<p>una segreteria tecnica, le cui funzioni sono assicurate dalla struttura regionale, attestata presso il Dipartimento programmazione economica e finanziaria, responsabile dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente legge.</p> <p>(art. 14, commi 12, 13 della L.R. n. 30/97)</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
			<p>indicato dalle organizzazioni ambientaliste, per la cui individuazione la Giunta regionale procederà acquisendo candidature e documentazione mediante avviso pubblico; 1 indicato dalla Commissione regionale per le parità e le pari opportunità; 1 indicato dall'Osservatorio regionale per il volontariato di cui all'articolo 7, L.R. n. 38/1993 e successive modificazioni e integrazioni. (art. 14, comma 5 della L.R. n. 30/97)</p>	
<p>EMILIA ROMAGNA</p>	<p>La Conferenza regionale per l'Economia e il lavoro (CREL) è stata istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 4859/1993 e prevista dalla L.R. n. 3/1999, art. 34.</p>	<p>L'articolo 34, comma 1, della L.R. n. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale) ha stabilito che la Conferenza regionale per l'economia e il lavoro costituisce strumento di confronto tra la Giunta regionale e le Associazioni economiche e sindacali, ferme restando le forme di consultazione delle Associazioni economiche e sindacali.</p>	<p>Disciplinata con deliberazione di Giunta regionale n. 4859/1993.</p>	<p>In base all'articolo 34, comma 1, della L.R. n. 3/1999 la Conferenza dell'economia e del lavoro costituisce sede di concertazione con le modalità indicate ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Quest'ultimo prevede che con successivi provvedimenti della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare, sono previste ulteriori modalità di organizzazione, funzionamento e composizione della Conferenza. Pertanto, le modalità operative della Conferenza sono stabilite con provvedimenti della Giunta regionale.</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
<p>LAZIO</p>	<p>Il Consiglio dell'Economia e del lavoro è stato istituito con l'articolo 1 dalla L.R. 18 aprile 2003, n. 12 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro – Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 'Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo')</p>	<p>Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL), è uno strumento di concertazione e di confronto permanente tra la Regione e le realtà produttive e sociali presenti sul proprio territorio. (art. 22, comma 1, 6 e 7)</p> <p>Il CREL contribuisce, con valutazioni e osservazioni, all'elaborazione della legislazione regionale che comporta indirizzi di politica economica e sociale nonché formula pareri e proposte alla Giunta ed al Consiglio regionale, su richiesta dei suddetti organi in ordine agli atti di programmazione economico-sociale e territoriale e per l'attuazione degli interventi di rilevante interesse per lo sviluppo della Regione.</p> <p>Gli atti in relazione ai quali gli organi regionali richiedono la formulazione di pareri o proposte sono inviati all'organismo stesso prima dell'adozione definitiva.</p> <p>Il CREL si esprime entro quindici giorni dalla ricezione degli atti da parte dell'organo regionale richiedente. Nel caso in cui il CREL non si esprima</p>	<p>Il CREL è composto da:</p> <p>a) il Presidente della Regione;</p> <p>b) il Presidente del Consiglio regionale;</p> <p>c) l'Assessore competente in materia di rapporti e relazioni istituzionali;</p> <p>d) gli Assessori regionali, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;</p> <p>e) i Presidenti ed i Vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti, che partecipano alle riunioni in relazione alle materie di propria competenza oggetto di discussione;</p> <p>f) il Presidente dell'Unione regionale Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;</p> <p>g) sei rappresentanti delle Università del Lazio di cui uno scelto, assicurando il criterio della rotazione, tra i soggetti designati dalle Università private;</p> <p>h) due rappresentanti delle Associazioni di promozione sociale designati dall'Osservatorio regionale sull'associa-</p>	<p>Il CREL, nella sua interezza, è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un Assessore suo delegato almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta un numero di componenti non inferiore ad un quinto.</p> <p>Per rendere più snella ed efficace la propria attività, il CREL si articola in sezioni tenendo conto delle varie rappresentanze in esso presenti e in riferimento alle materie trattate. Le sedute delle sezioni sono presiedute dagli assessori o dai presidenti delle Commissioni consiliari competenti nelle materie oggetto di discussione.</p> <p>(art. 22, commi 3, 4, 5 e 9)</p> <p>Il CREL disciplina le modalità del proprio funzionamento, la sua articolazione in sezioni ed i compiti della segreteria tecnica con apposito regolamento.</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
		entro tale termine, l'organo procede comunque.	<p>zionismo, di cui alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22;</p> <p>i) due rappresentanti delle Associazioni di volontariato designati dall'Osservatorio regionale sul volontariato, di cui alla legge regionale 28 giugno 1993, n. 29;</p> <p>l) undici rappresentanti delle imprese, di cui quattro rappresentanti dell'agricoltura e della pesca, quattro rappresentanti dell'industria e dei servizi, due rappresentanti del commercio e del turismo, un rappresentante dello spettacolo, designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:</p> <p>1) Federlazio – Federazione piccole e medie industrie del Lazio;</p> <p>2) Confindustria – Federazione dell'industria del Lazio;</p> <p>3) CISPEL;</p> <p>4) URCEL – Unione Regionale Costruttori Edili del Lazio;</p> <p>5) CIA – Confederazione italiana agricoltori;</p> <p>6) Federazione Generale dell'Agricoltura italiana;</p> <p>7) Coldiretti;</p> <p>8) Confagricoltura;</p>	

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
			<p>9) Confesercenti; 10) Confcommercio; 11) AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo; m) cinque rappresentanti degli artigiani designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni: 1) Confartigianato; 2) CASA – Confederazione Autonomie Sindacati Italiani; 3) CNA – Confederazione Nazionale Artigianato; 4) CLAAI – Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiana; 5) ACAI – Associazione Cristiana Artigiani Italiani; n) otto rappresentanti dei lavoratori designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni sindacali: 1) UGL; 2) CISL; 3) UIL; 4) CGIL; 5) CISAL; 6) CONFSAL; 7) CIDA – Confederazione Italiana dirigenti d’Azienda; 8) CIU - Confederazione italiana unionquadri;</p>	

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
			<p>o) tre rappresentanti delle cooperative di produzione e consumo designati, rispettivamente, dalle seguenti organizzazioni:</p> <p>1) Lega regionale cooperative e mutue del Lazio;</p> <p>2) AGCI – Associazione generale cooperative italiane;</p> <p>3) Confcooperative – Unione regionale del Lazio.</p> <p>(art. 22, comma 1 della L.R. 6 agosto 1999, n. 14 ‘Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo’ come sostituito dall’articolo 1 della L.R. n. 12/2003)</p>	
LIGURIA	<p>Il Comitato consultivo economico e sociale è stato istituito dalla L.R. n. 18/1994 inerente le norme sulle procedure di programmazione. (art. 17, L.R. n. 18/94)</p>	<p>Il Comitato consultivo economico e sociale è istituito come organo di partecipazione delle componenti economico - sociali alla formazione degli strumenti della programmazione regionale. (art. 17, comma 1, L.R. n. 18/94)</p> <p>Il Comitato partecipa alla definizione del quadro di riferimento del Programma regionale e svolge - ove richiesto - funzioni consultive per la predisposizione degli atti della</p>	<p>Il Comitato consultivo economico-sociale è presieduto:</p> <p>a) dall'Assessore incaricato;</p> <p>b) da tre membri scelti su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;</p> <p>c) da quattro esperti di cui due scelti su designazione della Federazione dell'industria della Liguria, uno scelto su designazione dell'Intersind - delegazione per la Liguria - e uno scelto su designazione della Liguria API;</p>	<p>Il Servizio programmazione e partecipazioni regionali svolge i compiti di segreteria del Comitato.</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
		<p>programmazione socio-economica regionale. (art. 17, comma 6, L.R. n. 18/94)</p>	<p>d) da un esperto scelto su designazione dell'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria; e) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria degli artigiani; f) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria dei commercianti; g) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore turistico; h) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria del settore agricolo; i) da due esperti scelti su designazione delle organizzazioni di categoria della cooperazione. (art. 17, comma 2, L.R. n. 18/94)</p>	
MARCHE	<p>Il Comitato economico-sociale regionale è stato istituito nell'ambito della L.R. n. 46/1992 inerente le norme sulle procedure della programmazione regionale e locale.</p>	<p>La Giunta regionale deve consultare il Comitato: a) nel programma regionale di sviluppo; b) sui piani regionali di settore; c) sul bilancio di previsione</p>	<p>Fanno parte del Comitato economico-sociale: a) cinque rappresentanti dei lavoratori dipendenti; b) tre rappresentanti delle imprese industriali;</p>	<p>Il funzionamento del Comitato è disciplinato da un regolamento interno approvato dal Comitato medesimo. Il Comitato dura in carica 5 anni e si rinnova comunque al</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
	(art. 13)	<p>annuale e pluriennale. Il Comitato può essere consultato dagli organi della Regione in tutti i casi in cui lo ritengano opportuno. Il parere del Comitato deve avere espresso entro 20 giorni, trascorsi i quali gli organi regionali richiedenti possono deliberare indipendentemente dall'acquisizione del parere. (art. 13, commi 6, 7 e 8)</p>	<p>c) sei rappresentanti delle imprese dell'artigianato, dell'agricoltura e del commercio; d) quattro rappresentanti delle cooperative. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su designazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. (art. 13, commi 2 e 3)</p>	<p>rinnovo del Consiglio regionale. Il Comitato designa tra i suoi membri il Presidente. (art. 13, comma 5)</p>
PIEMONTE	<p>Il Consiglio Regionale dell'Economia del lavoro (CREL) è stato istituito nell'ambito della L.R. n. 43/1994 inerente le norme in materia di programmazione degli investimenti regionali. (art. 20, comma 1, L.R. n. 43/1994)</p>	<p>La Giunta regionale raccoglie i pareri che, nell'ambito del CREL, si esprimono sulle problematiche economiche ed occupazionali interessanti il Piemonte. Inoltre il CREL: a) mette a confronto e valuta le analisi sui problemi dell'occupazione e dell'economia in Piemonte provenienti dai diversi enti ed associazioni, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci su temi riguardanti il Piemonte; b) formula pareri sulla proposta di Programma regionale di sviluppo, secondo le procedure, di cui all'art. 6 della L.R. n. 43/1994;</p>	<p>Fanno parte del CREL il Presidente della Giunta regionale, o un Assessore da lui delegato, che lo presiede, l'Assessore alla Programmazione e gli Assessori regionali designati dal Presidente in relazione alle deleghe di competenza. Fa parte del CREL un economista al quale la Giunta regionale ha conferito incarico di collaborazione nell'ambito del Coordinamento per la programmazione, così come definito all'art. 19 della L.R. n. 43/94. Con apposito atto, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua le modalità di</p>	<p>Un Regolamento interno, adottato con maggioranza di due terzi dei componenti ed approvato con propria deliberazione dalla Giunta regionale, disciplina il funzionamento del CREL. (art. 23, comma 1, L.R. n. 43/94) La segreteria tecnica del CREL si colloca nell'ambito del Settore Lavoro e Occupazione. (art. 23, comma 3, L.R. n. 43/1994)</p>

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
		<p>c) esprime annualmente, in occasione della presentazione del Rapporto sullo stato del Piemonte di cui all'art. 8 della L.R. n. 43/1994, valutazioni sulla dinamica della congiuntura economica nella Regione;</p> <p>d) valuta l'efficacia degli strumenti di intervento posti in atto a livello regionale e locale per favorire lo sviluppo occupazionale ed economico del Piemonte nonché l'impatto in Piemonte di quelli assunti a livello nazionale;</p> <p>e) elabora proposte di intervento innovative e progetti finalizzati allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte.</p> <p>La Giunta regionale, anche su iniziativa dei singoli assessori, può richiedere al CREL oppure ad alcuni suoi componenti pareri su schemi di piani, progetti, disegni di legge e su altri provvedimenti rilevanti per lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione in Piemonte, ivi inclusi i progetti da finanziare con il Fondo Investimenti Piemonte, di cui al Titolo III della legge regionale n. 34/1994.</p>	<p>rappresentanza in seno al CREL dei seguenti Enti ed Associazioni:</p> <p>a) Amministrazioni comunali;</p> <p>b) enti strumentali della Regione;</p> <p>c) Camere di Commercio del Piemonte;</p> <p>d) Istituzioni Universitarie;</p> <p>e) Associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative in Piemonte;</p> <p>f) Organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in Piemonte;</p> <p>g) altri Enti;</p> <p>h) Enti operanti nel campo delle politiche del lavoro;</p> <p>i) Enti operanti nel campo del credito;</p> <p>l) Enti ed Amministrazioni operanti nel campo dei sistemi di reti infrastrutturali.</p> <p>(art. 21, commi 1,2 e 3, L.R. n. 43/1994)</p>	

REGIONE	CONSULTE – COMITATI ISTITUZIONE	FUNZIONI	COMPOSIZIONE	MODALITA' OPERATIVE
<p>PIEMONTE</p>	<p>Il Comitato per le attività produttive opera nell'ambito della Conferenza Regione - Autonomie locali istituita con L.R. 20 novembre 1998, n. 34 (art. 6)</p> <p>Il Comitato istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale del maggio 2001 è uno dei Comitati per materia nei quali si articola la Conferenza Regione - Autonomie locali.</p>	<p>(art. 22, L.R. n. 43/94)</p> <p>Il Comitato svolge le funzioni previste o rese necessarie da decreti legislativi di conferimento in esecuzione della L. n. 59/1997 e delle leggi regionali attuative.</p> <p>(art. 16)</p> <p>In particolare l'attività principale è la espressione di pareri sui provvedimenti relativi alle attività produttive, sugli schemi di atti di programmazione che la Regione deve adottare nell'esercizio delle funzioni amministrative previste dall'art. 17, lett. a), b), c), d) e g) della L.R. n. 44/2000 (ad es. individuazione dei distretti industriali; criteri per l'individuazione dei sistemi produttivi locali; determinazione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi e sovvenzioni all'industria).</p> <p>Il parere è preventivo e deve essere reso inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.</p>	<p>La composizione del Comitato è integrata su decisione della Conferenza medesima da membri di comprovata esperienza, anche esterni e da rappresentanti delle Associazioni o di Organismi di categoria e sindacali.</p> <p>Attualmente non sono stati ancora istituiti organi interni al Comitato.</p> <p>(art. 16)</p>	<p>Il Comitato è stato istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale (nel maggio 2001).</p> <p>Non è stata prevista la durata di tale organismo.</p> <p>Il Comitato viene convocato dall'Assessore competente (agricoltura, commercio, artigianato e industria).</p>

<p>PUGLIA</p>	<p>Il Consiglio Regionale dell'Economia del lavoro (CREL) è stato istituito con una legge specifica, precisamente, la L.R. n. 10/1995.</p>	<p>Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è organismo permanente consultivo della Regione.</p> <p>Il Consiglio può esprimere voti e proposte alla Regione e, tramite la Regione, al Parlamento e al Governo centrale in materia di economia del lavoro.</p> <p>Gli organi della Regione possono chiedere al Consiglio:</p> <p>a) di formulare pareri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su materie che comportano indirizzi di politica economica, finanziaria e sociale; - su atti e normative di particolare rilevanza per la programmazione economica e finanziaria da adottare, modificare o aggiornare e su modalità, procedure e tempi di attuazione degli stessi; - su piani e interventi volti al mantenimento dei livelli occupazionali e allo sviluppo dell'occupazione; - su programmi di sperimentazione e adeguamento tecnologico nei settori; - su obiettivi e criteri da perseguire in rapporto all'intervento per il mezzogiorno; - su ogni altra questione che rientri nell'ambito dell'economia del lavoro; - quando leggi regionali 	<p>Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) il Presidente, designato dalla Giunta regionale; b) diciotto rappresentanti dei lavoratori dei diversi settori produttivi (primario, secondario, terziario e terziario avanzato); c) due rappresentanti dei dirigenti di azienda; d) cinque rappresentanti dei coltivatori (compartecipanti, piccoli affittuari e piccoli proprietari); e) tre rappresentanti delle attività artigiane; f) tre rappresentanti del movimento cooperativistico; g) quattro rappresentanti delle imprese industriali scelti in modo che sia garantita la rappresentanza della piccola, della media e della grande industria e dell'impresa a partecipazione statale; h) tre rappresentanti delle imprese agricole; i) due rappresentanti delle imprese commerciali; l) tre rappresentanti delle imprese di trasporto; m) un rappresentante della FINPUGLIA, designato dal Consiglio di amministrazione; 	<p>Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal suo Presidente, che ne disciplina i lavori.</p> <p>Il Consiglio può essere convocato anche su richiesta di un terzo dei suoi componenti.</p> <p>La convocazione deve effettuarsi almeno quindici giorni prima di quello stabilito per la seduta, salvo casi di urgenza. In tal caso la convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della data fissata.</p> <p>Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.</p> <p>I pareri del Consiglio devono essere resi entro il termine stabilito nella richiesta. Il Presidente del Consiglio ha facoltà di chiedere una proroga.</p> <p>Il Consiglio può istituire Commissioni speciali, alle quali assegnare determinati argomenti.</p> <p>(art. 5, L.R. n. 10/95)</p> <p>Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso la Regione Puglia.</p> <p>I rapporti tecnico - burocratici del Consiglio sono assicurati dai servizi della Segreteria</p>
----------------------	--	---	---	---

		<p>prevedono la consultazione delle forze economiche e sociali e ogni qualvolta gli organi della Regione ritengano di interpellarlo;</p> <p>b) di compiere studi e indagini in materia di economia e lavoro, delimitandone l'oggetto e le finalità. (art. 2, L.R. n. 10/95)</p>	<p>n) nove esperti nelle materie economiche e sociali designati: tre dalla Giunta regionale, due dall'Università di Bari, due dall'Università di Lecce e tre dall'Università di Foggia;</p> <p>o) il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego. I rappresentanti di cui alle lett. b), c) e d) sono designati dalle Organizzazioni sindacali e professionali delle Confederazioni e Associazioni regionali più rappresentative a livello regionale, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. (art. 3, L.R. n. 10/95).</p>	<p>della Presidenza della Giunta regionale. L'attività del Consiglio è regolarmente verbalizzata e i relativi estratti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. (art. 6, L.R. n. 10/95)</p>
--	--	---	--	---

ALLEGATO "B"

**Disposizioni contenute negli Statuti regionali inerenti
la partecipazione e la consultazione delle forze economiche
e sociali nell'ambito dell'attività regionale**

(rilevazione effettuata al 28 febbraio 2004)

REGIONE ABRUZZO

(Proposta di Statuto approvato, in prima lettura, dal Consiglio regionale nella seduta del 23-24 settembre e 30 dicembre 2003)

Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Le disposizioni di principio)

Art. 7 (L'ordinamento sociale ed economico), comma 5

"5. La Regione riconosce il ruolo e la funzione delle Organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, favorisce il metodo della concertazione e concorre all'ampliamento della base produttiva e del sostegno delle attività produttive ... omissis".

Art. 10 (La sussidiarietà), commi 1 e 3

"1. La Regione sostiene e valorizza l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e la realizzazione dei diritti e della solidarietà sociale.

3. La Regione riconosce il ruolo delle autonomie funzionali e professionali, delle forze sociali e dell'associazionismo. La legge ne assicura la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Titolo VI (Gli strumenti di raccordo), Sezione III (I rapporti Regione. Autonomie funzionali)

Art. 71 (La Conferenza regionale per la programmazione)

"1. La Conferenza regionale per la programmazione, istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla convocazione.

2. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, degli ex parlamentari e degli ex consiglieri attraverso le rispettive associazioni regionali, dell'associazionismo e del volontariato. Si riunisce almeno due volte l'anno; esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto; presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto".

REGIONE BASILICATA

(Proposta di Statuto licenziata dalla Commissione nella seduta del 22 dicembre 2003 e non ancora esaminata dal Consiglio regionale)

Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi fondamentali)

Art. 6 (La sussidiarietà e le autonomie), comma 3

"3. La Regione dà, inoltre, piena attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale attraverso:

- a) il riconoscimento e la più ampia valorizzazione della autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, delle formazioni sociali, degli enti no profit e dell'associazionismo per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) la promozione e la salvaguardia, anche con strumenti di tipo fiscale ed economico, della libertà di scelta dei cittadini tra servizi pubblici erogati da enti pubblici e da enti privati;
- c) la promozione, con idonee azioni, dell'organizzazione dei servizi di interesse collettivo, con particolare attenzione alla popolazione non abbiente".

Art. 8 (La tutela dei diritti economici), comma 1

"1. Allo scopo di perseguire lo sviluppo economico del territorio regionale e di garantire i diritti economici dei cittadini, la Regione ispira la propria azione al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) omissis;
- b) la programmazione e la concertazione dell'attività economica pubblica e privata per indirizzarla e coordinarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato, dell'Unione Europea, delle Province e dei Comuni e delle Comunità Montane".

Titolo V (Amministrazione regionale)

Art. 43 (Principi di organizzazione), comma 4

"4. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per l'espletamento delle attività di interesse generale che possono essere efficacemente svolte dagli stessi".

Titolo VII (Rapporti della Regione con gli Enti locali, territoriali e funzionali)

Art. 50 (Principi), commi 1, 4 e 5

- "1. La Regione, nello svolgimento dei suoi compiti di governo della comunità regionale, segue il metodo della concertazione con gli Enti locali territoriali e con le autonomie funzionali.
4. La Regione valorizza il ruolo delle Università degli studi, delle Camere di commercio, delle Fondazioni bancarie e di ogni altra organizzazione o formazione sociale, costituita per autonoma iniziativa dei cittadini e finalizzata allo svolgimento di attività di interesse generale.
5. Le leggi regionali assicurano la partecipazione alle procedure di programmazione da parte degli Enti locali, delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali".

Titolo VIII (Attività economiche regionali e soggetti privati)

Art. 53 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali), commi 1 e 2

- "1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la programmata dismissione delle forme gestionali di tipo pubblico ed orienta i suoi interventi alle sole funzioni di indirizzo generale, alla determinazione degli standard ed alla garanzia del corretto funzionamento dei servizi".

Titolo IX (Iniziativa popolare e referendum)

Art. 55 (Partecipazione popolare), comma 1

- "1. Al fine di rendere effettiva la partecipazione democratica del popolo lucano, la Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali, delle imprese all'attività politica legislativa e amministrativa delle istituzioni regionali".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

La consultazione dei rappresentanti delle forze economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle audizioni e delle indagini conoscitive nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare però che l'articolo 36 inerente il procedimento legislativo prevede:

- "1. Ogni organizzazione sociale, imprenditoriale o ente ha diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge presentati al Consiglio medesimo.
2. Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente e di esse è fatta adeguata menzione nella relazione al Consiglio.

3. Su richiesta di almeno due gruppi o un quarto dei componenti, la Commissione prima di riferire sul progetto procede all'audizione delle organizzazioni sociali o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma".

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Titolo VIII (Attività economiche regionali e soggetti privati)

Art. 54 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

- "1. E' istituito, presso il Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, consultazione, studio e ricerca.
2. La legge regionale ne disciplina funzioni e composizione, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento".

REGIONE CALABRIA

(Proposta di Statuto approvato nella seduta del 13 maggio 2003, confermato in seconda lettura nella seduta del 31 luglio 2003 ed impugnato dal Governo con ricorso n. 68 del 2003)

Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi fondamentali)

Art. 2 (Principi e finalità), comma 2, lettera e) ed n)

"2. La Regione ispira in particolare la sua azione al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

... omissis ...;

e) l'attuazione del principio di sussidiarietà, ... omissis ... promuovendo e valorizzando l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali, delle autonomie funzionali e dei cittadini singoli o associati per lo svolgimento delle attività di interesse generale, di soddisfacimento dei diritti e di realizzazione della solidarietà sociale;

... omissis ...

n) la programmazione e la concertazione dell'attività economica per indirizzarla e coadiuvarla ad uno sviluppo sostenibile della Regione, promuovendo le iniziative e i raccordi opportuni con gli organi della programmazione dello Stato e dell'Unione Europea ... omissis ...".

Titolo II (La partecipazione popolare)

Art. 4 (Partecipazione popolare), commi 1 e 2

"1. La Regione promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le componenti della Comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle popolazioni.

2. A tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse".

Art. 46 (Rapporti tra Regioni ed Enti locali), comma 4

"4. La Regione utilizza gli istituti della concertazione e della programmazione negoziata come strumenti essenziali di governo, disciplinando con legge le procedure, le forme e le modalità relative alla stipula e all'attuazione degli accordi e delle intese".

Titolo IX (Attività economiche regionali e soggetti privati)

Art. 54 (Soggetti privati, enti, aziende e imprese regionali), comma 1

“1. La Regione riconosce, garantisce e favorisce l'intervento delle autonomie locali, sociali e funzionali e dei soggetti privati nella promozione dello sviluppo economico, sociale e culturale del proprio territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di solidarietà”.

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto, la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Titolo IX (Attività economiche regionali e soggetti privati)

Art. 56 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

“1. La Regione istituisce con legge il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro quale organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta in tema di:

- a) politica economica, sociale e finanziaria;
- b) bilancio e programmazione;
- c) sviluppo economico-sociale;
- d) mercato del lavoro ed occupazione.

2. La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.

3. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro ha sede presso il Consiglio regionale”.

REGIONE CAMPANIA

(Proposta di Statuto licenziato della Commissione in data 13 ottobre 2003, attualmente all'esame del Consiglio regionale)

Disposizioni generali concernenti la sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo III (Partecipazione, trasparenza e referendum)

Art. 10 (Partecipazione e pubblicità), comma 1

"1. Le attività legislative e amministrative della Regione sono informate ai principi della trasparenza e della partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi sul territorio regionale".

Art. 11 (Iniziativa legislativa dei cittadini, degli Enti locali, del Consiglio delle Autonomie locali e del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro), comma 5

"5. L'iniziativa legislativa può essere esercitata dal Consiglio delle Autonomie locali su materie riguardanti gli Enti locali e dal Consiglio regionale dell'economia e del lavoro su materie di sua pertinenza".

Titolo IV (Rapporti Regioni-Enti locali. Il Consiglio delle Autonomie locali ed il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

Art. 17 (Attività di interesse generale)

"La Regione e gli enti locali in attuazione del principio di sussidiarietà, favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto, la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare, però, che l'articolo 14 che disciplina le petizioni, voti, istanze e richieste al secondo comma prevede che:

"2. Le Province, i Comuni ed altri enti locali, nonché enti, organizzazioni e associazioni a rappresentatività regionale possono rivolgere al Consiglio voti, istanze e richieste di intervento su questioni di interesse collettivo secondo le modalità previste dal Regolamento consiliare".

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Art. 21 (Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

- "1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) è composto, nei modi previsti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali nonché degli organismi che, senza scopo di lucro, perseguono finalità sociali.
2. Il CREL ha iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.
3. Il CREL esprime pareri alla Giunta e al Consiglio regionale su loro richiesta".

REGIONE EMILIA ROMAGNA

(La Commissione ha adottato una "Ipotesi di proposizioni normative per la redazione di un progetto di Statuto", elaborata dagli esperti.

La Commissione ha approvato la stesura degli articoli da 7 a 68, alla data del 28/02/2004)

Disposizioni generali concernenti la sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Parte I (I principi)

Art. III (non rubricato) non approvato dalla Commissione

- "1. La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo e gli strumenti della programmazione democratica nella collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla formazione ed attuazione dei programmi statali; provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche".

Art. VI (non rubricato) non approvato dalla Commissione

- "1. La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione, riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi diffusi dei cittadini, sia come produttori che consumatori e fruitori di servizi, a partecipare alla formazione ed attuazione delle scelte programmatiche, legislative e amministrative.
2. La Regione adegua la propria struttura funzionale e l'organizzazione dell'apparato amministrativo alle esigenze della programmazione e ne valuta l'efficienza in relazione agli obiettivi realizzati.
3. Garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività, come presupposto per promuovere e favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla comunità regionale".

Titolo VI (Iniziativa popolare e referendum)

Art. 43 (Trasparenza, informazione e partecipazione), comma 3 - approvato dalla Commissione nella seduta del 12/12/2003

"3. La Regione riconosce e favorisce, nel rispetto della loro autonomia, forme democratiche di associazionismo e di autogestione ed assicura alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale, mediante appropriati organismi di consultazione".

Art. 46 (Petizioni), comma 2 - approvato dalla Commissione nella seduta del 12/12/03

"2. Province, comuni ed altri Enti locali, nonché enti, organizzazioni ed associazioni a rappresentatività almeno provinciale possono interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'Assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima".

Art. 48 (Istruttoria pubblica) – approvato nella seduta del 16/01/2004

"1. Nei procedimenti riguardanti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale, l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica.

2. L'istruttoria si svolge in forma di pubblico contraddittorio, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l'assistenza di un esperto, oltre ai Consiglieri regionali ed alla Giunta regionale, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale. Il provvedimento finale è motivato con riferimento alle istanze istruttorie.

3. L'assemblea legislativa indice l'istruttoria anche su richiesta di non meno di 5.000 persone individuando il soggetto responsabile del procedimento.

4. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione dell'istruttoria pubblica, stabilendo i termini per la conclusione delle singole fasi e dell'intero procedimento".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

La consultazione dei rappresentanti delle forze economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle audizioni e delle indagini conoscitive nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare però che l'articolo 11 che detta i principi fondamentali del regolamento interno, al comma 1, lettera b) prevede che tra essi rientri:

"1. omissis;

b) la valorizzazione del procedimento legislativo, del ruolo dei relatori e delle Commissioni, nella fase istruttoria e referente, per favorire la partecipazione

dei singoli cittadini e della società civile alla formazione delle scelte politiche, dal momento dell'iniziativa".

Inoltre è da sottolineare che l'articolo 45 (Assemblea legislativa e modalità di consultazione) approvato nella seduta del 13/01/2004 stabilisce che:

- "1. La Regione opera con atti e norme per rendere effettivo il diritto alla partecipazione delle associazioni al procedimento legislativo ed alla definizione degli indirizzi politico – programmatici più generali, perseguendo la parità di condizioni nella rappresentanza dei vari interessi, anche contribuendo a rimuovere le cause che di fatto ostacolano tale diritto.
2. A tal fine l'Assemblea legislativa con proprie norme disciplina i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta dell'Albo generale, articolato nelle singole Commissioni consiliari, di tutte le associazioni che richiedono di partecipare all'attività regionale di cui al comma 1 e le cui finalità sono improntate a scopo di interesse generale.
3. Inoltre l'Assemblea, al fine di garantire un dialogo permanente con le associazioni sulle politiche e gli indirizzi del proprio lavoro, definisce un "Protocollo di consultazione" delle associazioni di cui al comma 2 del presente articolo. Il Protocollo è approvato all'interno del Regolamento dell'Assemblea.
4. Ogni Commissione consiliare, sulla base del "Protocollo di Consultazione", decide sulle modalità di informazione alle associazioni interessate e di recepimento delle loro osservazioni e proposte, oltre che dell'eventuale convocazione di "Udienze conoscitive".

Inoltre è da sottolineare che l'articolo 46 riportato nella prima parte attribuisce agli Enti, Organizzazioni ed Associazioni a rappresentatività almeno provinciale la facoltà di interrogare gli organi della Regione su questioni di loro competenza. All'interrogazione viene data risposta scritta dandone contestualmente comunicazione all'assemblea e allegandola agli atti della prima seduta successiva alla risposta medesima.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Non previsto.

E' da rilevare però che l'articolo 43, comma 3, riportato nella prima parte espressamente prevede l'istituzione di appropriati organismi di consultazione al fine di riconoscere e favorire forme democratiche di associazionismo e di autogestione e di assicurare alle organizzazioni che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni e valutazioni sulle materie di competenza regionale.

REGIONE LAZIO

(Proposta di Statuto licenziata dalla Commissione in data 27 ottobre 2003 e non ancora esaminata dal Consiglio regionale)

Disposizioni generali concernenti il principio di sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi fondamentali)

Art. 6 (Sviluppo civile e sociale), comma 2, lettera b)

"2. Per il raggiungimento dei propri fini di sviluppo civile e sociale, la Regione, in particolare:

... omissis ...;

b) favorisce l'iniziativa privata diretta allo svolgimento di attività e servizi d'interesse generale;"

Titolo III (L'autonomia regionale)

Art. 15 (Potestà amministrativa), comma 5

"5. La Regione ... omissis ... favorisce, sulla base del principio di sussidiarietà, l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati, per lo svolgimento di attività d'interesse generale".

Titolo V (Organizzazione e attività amministrative della Regione)

Art. 48 (Programmazione), commi 1 e 2

"1. La Regione assume quale criterio generale ispiratore della propria attività il metodo della programmazione nell'ambito della collaborazione istituzionale tra i diversi livelli di governo presenti nel proprio territorio e della concertazione sociale, al fine di consentire l'apporto sinergico di risorse progettuali, organizzative, di capitali e imprenditoriali pubbliche e private, compatibilmente con le esigenze di salvaguardia e dell'ambiente.

2. La Regione, in particolare:

a) concorre alla formazione degli strumenti della programmazione nazionale;

b) provvede, in armonia con gli indirizzi della programmazione statale, alla formazione dei propri programmi assicurando la partecipazione degli enti locali e acquisendo i contributi delle forze sociali ed economiche".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Titolo VIII (Organi di raccordo istituzionale, garanzia, controllo e consultazione)

Capo IV Organi di consultazione)

Art. 66 (Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

- "1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge regionale, da esperti e rappresentanti delle categorie produttive.
2. E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale e contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge di cui al comma 1."

REGIONE LIGURIA

(Proposta di Statuto definita dalla Commissione e sottoposta alle consultazioni esterne che sono terminate in data 9 gennaio 2004. Attualmente in corso di riesame da parte della Commissione)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Capo I – (Disposizioni generali)

Art. 2 – (Principi dell'ordinamento ed azione regionale), comma 2

“La Regione, in particolare:

... omissis ...;

e) riconosce il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale nei rapporti con gli Enti locali e la società civile”.

Titolo II (Rapporti con i cittadini)

Art. 13 (Petizioni e istanze)

- “1. I cittadini possono rivolgere petizioni alla Regione per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. I Consigli comunali e provinciali e le organizzazioni sociali possono sottoporre alla Regione istanze per chiedere provvedimenti o per prospettare esigenze di interesse generale.
3. Le petizioni e le istanze devono essere presentate, a seconda delle rispettive competenze, al Presidente della Giunta regionale o al Presidente del Consiglio regionale”.

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Non previsto.

REGIONE LOMBARDIA

(Proposta di Statuto elaborata dal gruppo degli esperti in data 30 gennaio 2003 non ancora esaminata dalla Commissione)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Parte I (Disposizioni generali, principi fondamentali, diritti e doveri)

Titolo I (Disposizioni generali)

Art. 5 (Non rubricato), comma 2

"2. La Regione concorre a promuovere l'effettiva libertà dei cittadini di scegliere i propri progetti di vita e di partecipare, sia come singoli, sia nell'ambito di libere associazioni, alle decisioni politiche che le comunità regionali e nazionali affrontano".

Titolo III (La sussidiarietà e le autonomie locali)

Art. 17/A (Il principio di sussidiarietà)

- "1. La Regione Lombardia riconosce e garantisce le autonomie locali, sociali e funzionali e attua, nella legislazione e nell'attività amministrativa, il principio di sussidiarietà.
2. Nel pieno rispetto dell'autonomia privata e sociale, la Regione e le autonomie locali assumono quali pubbliche funzioni solo quelle attività che non sono adeguatamente realizzate dai singoli o dalle formazioni sociali, svolgendole in maniera proporzionata agli obiettivi pubblici perseguiti e in funzione del conseguimento dei beni comuni indivisibili.
3. Nel rispetto del principio di differenziazione e di adeguatezza, l'esercizio delle funzioni amministrative spetta agli enti territoriali autonomi più prossimi agli interessi dei cittadini mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale.
4. In attuazione del principio di sussidiarietà, gli interventi regionali sono orientati a determinare standards di prestazioni garantite alla comunità regionale, ad assicurare il corretto funzionamento del mercato e dei servizi, a creare le condizioni necessarie ad un autonomo svolgimento delle attività da parte dei soggetti e degli operatori interessati e comunque in relazione a quelle attività alle quali non possono provvedere adeguatamente i singoli e le formazioni sociali".

Art. 17/B (Il principio di sussidiarietà)

- "1. La Regione riconosce le autonomie territoriali e funzionali e nell'attività amministrativa, i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
2. La Regione riconosce le autonomie sociali ed ammette soggetti privati alla gestione dei servizi di interesse generale, a condizione che i soggetti privati si conformino ai livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni stabiliti dalla

programmazione regionale per garantire il soddisfacimento regolare, efficiente ed universale degli interessi delle comunità lombarde.

3. I soggetti privati ammessi alla gestione di attività di interesse generale sono individuati mediante procedure oggettive e trasparenti. Tutti gli atti dei medesimi sono accessibili al pari degli atti amministrativi regionali.
4. Le funzioni pubbliche ed i servizi che non possono essere adeguatamente gestiti da soggetti privati sono assunti dai soggetti pubblici. In questo caso, la funzione è attribuita od il servizio è affidato al soggetto più vicino alla comunità nell'interesse della quale la funzione od il servizio sono istituiti, salvo che ragioni di buon andamento od imparzialità ne richiedano l'attribuzione a soggetti diversi
5. Le autonomie territoriali sono riconosciute come soggetti esponenti degli interessi generali delle comunità territoriali di riferimento. Le autonomie funzionali sono riconosciute come soggetti esponenti dell'interesse pubblico, attorno al quale è costituita la comunità di riferimento".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Non previsto.

REGIONE MARCHE

(Proposta di Statuto definito dalla Commissione in data 13 marzo 2003 e sottoposta ad audizioni esterne che sono terminate il 23 settembre 2003. Attualmente la proposta è in corso di riesame da parte della Commissione)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi fondamentali)

Art. 2 (Europa, autonomie e formazioni sociali), comma 4

"4. La Regione garantisce la più ampia partecipazione delle autonomie funzionali e delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa e amministrativa. Favorisce altresì, sulla base del principio di sussidiarietà, l'iniziativa dei cittadini, singoli e associati, diretta a consentire la realizzazione della politica regionale".

Titolo VI (Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi)

Art. 35 (Informazione e partecipazione), commi 2 e 3

"2. La Regione favorisce la partecipazione dei cittadini, delle loro formazioni politiche, sociali, economiche e delle autonomie funzionali alla vita delle istituzioni per la determinazione e l'attuazione della politica regionale.

3. La Regione si confronta altresì con le formazioni indicate dal comma 2 in merito alle modalità e alle forme di svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

L'articolo 36, riportato nella terza parte, prevede la possibilità da parte della Regione di istituire organismi di partecipazione delle forze economico-sociali e delle autonomie funzionali.

L'articolo 14 stabilisce che il regolamento consiliare interno disciplini le forme di consultazione dei rappresentanti delle istituzioni e della società marchigiana da parte delle Commissioni assembleari, con particolare riferimento al Consiglio delle Autonomie locali ed agli Organismi di partecipazione.

Inoltre l'articolo 19 che disciplina le competenze delle Commissioni permanenti, al comma 7 prevede che:

"7. Le Commissioni possono altresì invitare rappresentanti degli enti locali, di organizzazioni sindacali ed imprenditoriali o di altre formazioni sociali,

avvalendosi in particolare degli organismi di consultazione previsti dallo Statuto”.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Titolo VI (Partecipazione popolare e referendum su leggi e provvedimenti amministrativi)

Art. 36 (Organismi di partecipazione)

- “1. La Regione può istituire con legge organismi di partecipazione mediante i quali le formazioni sociali ed economiche maggiormente rappresentative in ambito regionale nonché le autonomie funzionali operanti nel territorio esprimono pareri sulle proposte di legge regionali di interesse generale e sugli atti di programmazione e pianificazione sociale, economica e territoriale.
2. La legge istitutiva degli organismi di partecipazione disciplina altresì i criteri per la formazione e le procedure per il funzionamento degli stessi”.

REGIONE MOLISE

(Proposta di Statuto definita dalla Commissione il 30 ottobre 2003 ed attualmente sottoposto a consultazioni esterne)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi fondamentali)

Art. 2 (Principi e finalità), comma 4

“4. La Regione persegue le proprie finalità, ispirando la sua azione:

- a) al metodo della programmazione concertata e negoziata, garantendo il coordinamento tra l'intervento pubblico e l'iniziativa economica privata;
... omissis ...;
- d) al sostegno dell'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) al riconoscimento della partecipazione delle autonomie funzionali al sistema regionale delle autonomie, nei limiti dei rispettivi fini istituzionali;
- f) alla valorizzazione della partecipazione dei singoli e delle formazioni sociali alla vita delle istituzioni;”.

Titolo II (La partecipazione popolare)

Art. 4 (Diritto di petizione)

“1. I cittadini e le loro formazioni organizzative e associative hanno il diritto di rivolgere petizioni agli organi istituzionali della Regione per richiederne l'intervento e per sollecitare l'adozione di provvedimenti di interesse generale”.

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle audizioni nell'ambito delle attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Non previsto.

REGIONE PIEMONTE

(Articolato definito dalla Commissione in data 28 febbraio 2004)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (La Regione)

Art. 2 (Autonomia e partecipazione)

- "1. La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato, esercitando la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
2. La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3. La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che sia intesa a concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene l'iniziativa dei cittadini per la realizzazione dei diritti e valorizza le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
4. La Regione coinvolge nelle scelte legislative di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, elettori della Regione secondo le forme previste dallo Stato e dal Regolamento.
5. La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche per mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca."

Capo III (Referendum)

Art. 84 (Petizioni ed interrogazioni), comma 2

- "2. Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare però che l'articolo 84, che disciplina le petizioni e le interrogazioni, al comma 1 prevede che:

"1. I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni".

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Art. 86 (Composizione e funzioni del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)

- "1. Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro (CREL) contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.
2. La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e fissa i requisiti per la partecipazione".

REGIONE PUGLIA

(Proposta di Statuto approvata, in seconda lettura, dal Consiglio regionale nella seduta del 5 febbraio 2003)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (Principi)

Art. 1 (Non rubricato), comma 4

"4. La Regione esercita la propria funzione di governo attuando il principio di sussidiarietà, come responsabilità primaria delle istituzioni più vicine ai bisogni e come integrazione costante con le iniziative delle formazioni sociali e del volontariato diretta all'interesse generale e alla tutela pubblica dei diritti universali".

Titolo II (Compiti e finalità)

Art. 8 (Non rubricato), comma 2

"2. La Regione favorisce la partecipazione delle autonomie locali e funzionali e delle formazioni sociali all'esercizio dell'attività legislativa".

Titolo III (Partecipazione)

Capo I (Partecipazione)

Art. 13 (Non rubricato), lettera b)

"1. La Regione:

- b) promuove il rapporto tra società e istituzioni e tra le istituzioni stesse garantendo forme di coinvolgimento nelle proprie scelte agli enti locali, alle autonomie funzionali, alle formazioni sociali e ai soggetti portatori di interessi diffusi;"

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni e audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare però che l'articolo 16 che disciplina le petizioni prevede che:

- "1. I cittadini, gli enti locali, le associazioni e le organizzazioni sociali e gli enti autonomi funzionali possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale,

secondo le modalità previste dal regolamento interno, per sollecitare l'intervento della Regione su questioni di interesse collettivo".

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Capo II (Organi a rilevanza statutaria)

Art. 46 (La Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale)

- "1. E' istituita, con sede presso il Consiglio regionale, la Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale, quale organo consultivo della Regione.
2. Fanno parte della Conferenza i delegati delle autonomie funzionali, delle formazioni sociali e del terzo settore, secondo criteri di effettiva rappresentatività.
3. La Conferenza si riunisce, di norma, in due sessioni annuali per formulare proposte e indirizzi nonché per esprimere pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.
4. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento".

REGIONE TOSCANA

(Proposta di Statuto del luglio 2003 attualmente all'esame della Commissione)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Titolo I (La Regione Toscana)

Art. 3 (Principi generali), comma 3

"3. La Regione, sostiene i principi di sussidiarietà e di integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconosce e favorisce le formazioni sociali ed il loro libero sviluppo, promuove la partecipazione dei residenti in Toscana alle scelte politiche regionali".

Titolo IV (L'amministrazione regionale)

Art. 51 (Programmazione), comma 3

"3. Gli atti della programmazione regionale sono formati con il concorso degli enti locali e la partecipazione delle organizzazioni rappresentative della società toscana".

Art. 53 (Concertazione)

"1. Il presidente della giunta regionale può promuovere, su atti di iniziativa degli organi del governo regionale, fasi formali di concertazione con rappresentanze istituzionali e sociali, per ricercare preventive linee di intesa, nel caso di atti di competenza degli organi del governo regionale, per confrontare i rispettivi orientamenti, nel caso di atti da sottoporre all'approvazione del consiglio regionale.

2. La concertazione su atti di competenza del consiglio regionale è avviata previa tempestiva informazione del consiglio stesso, che può approvare specifici atti di indirizzo".

In sede di emendamento a tale articolo è stata proposta la obbligatorietà per il Consiglio regionale di approvare specifici atti di indirizzo, nella fase di concertazione con le rappresentanze istituzionali e sociali sugli atti di competenza del Consiglio regionale".

Titolo V (Il sistema regionale delle autonomie)

Art. 62 (Sussidiarietà sociale), comma 1

"1. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà e anche al fine di migliorare il livello dei servizi, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro aggregazioni per il diretto svolgimento di attività di riconosciuto interesse generale".

Titolo VII (La partecipazione popolare)

Art. 75 (Principi), comma 1 e 3

- "1. La Regione riconosce e favorisce la partecipazione dei cittadini e delle loro organizzazioni alla formazione e alla attuazione delle politiche regionali.
3. La partecipazione dei cittadini e dei residenti è promossa nelle diverse forme: come iniziativa autonoma verso l'amministrazione, come libero apporto propositivo alle iniziative regionali, come intervento nelle fasi formali di consultazione, come contributo nella verifica degli effetti delle politiche regionali".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni e audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

E' da rilevare però che l'articolo 53 che disciplina la concertazione, riportato nella prima parte, al comma 2 prevede che la concertazione su atti di competenza del Consiglio regionale sia avviata previa tempestiva informazione del Consiglio stesso che può approvare specifici atti di indirizzo.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

E' stato presentato un emendamento che prevede di inserire dopo l'articolo 69 (Consiglio delle Autonomie locali) il seguente articolo:

Art. 69 bis (Consiglio Regionale dell'economia e del lavoro)

"Con la legge regionale è istituito presso il Consiglio regionale, il Consiglio regionale dell'Economia e Lavoro.

Il Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro svolge funzioni consultive nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale per le materie e con le modalità stabilite dalla legge regionale istitutiva.

Ha l'iniziativa legislativa in relazione alla legislazione regionale in materia economica e sociale.

La legge istitutiva prevede le modalità di composizione dell'organo, garantendo la rappresentanza delle categorie produttive, secondo criteri che tengano conto della loro importanza numerica e qualitativa sul territorio regionale, nonché di esperti designati dalle Università toscane".

E' stato presentato un emendamento che prevede di inserire dopo l'articolo 62 (Sussidiarietà sociale), riportato nella parte prima, il seguente articolo:

Art. 62 bis (Consiglio Regionale delle Autonomie Sociali)

- “1. Il Consiglio Regionale delle Autonomie Sociali (CRAS), è istituito con legge regionale presso il consiglio regionale ed è organo ausiliario del consiglio.
2. Il CRAS promuove lo sviluppo e la rappresentanza delle formazioni sociali presenti nella Regione.
3. Il CRAS costituisce sede permanente di confronto, di collaborazione e di scambio informativo del sistema economico-sociale locale, con le plurali realtà dell’associazionismo, del volontariato, del terzo settore e della economia non-profit.
4. Il CRAS è composto da un numero di membri non superiore a quelli del consiglio, secondo i criteri stabiliti con legge regionale.
5. I componenti del CRAS sono nominati con decreto del Presidente del consiglio regionale entro trenta giorni dalla designazione da parte dei rispettivi organismi o associazioni.
6. Il CRAS dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale; i suoi componenti, dopo la prima costituzione, debbono essere rinnovati entro sessanta giorni dall’insediamento del nuovo consiglio regionale.
7. Il CRAS è disciplinato con legge regionale”.

L’articolo 75 che disciplina i principi della partecipazione popolare al comma 4, ipotesi a) e ipotesi b) prevede che:

“ipotesi a): sono istituite con legge regionale forme stabili di collegamento del consiglio regionale con le formazioni sociali, per l’esercizio di funzioni consultive, di studio e di proposta;

ipotesi b): è istituito con legge regionale un organismo rappresentativo delle autonomie sociali e funzionali, per l’esercizio di funzioni consultive”.

REGIONE UMBRIA

(Proposta di Statuto licenziata dalla Commissione il 27 novembre 2003 non ancora esaminata dal Consiglio regionale)

Disposizioni generali concernenti il principio della sussidiarietà orizzontale e le forme di partecipazione e consultazione tra la Regione e le forze economico-sociali

Art. 12 (Sussidiarietà), comma 2

"2. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. ... omissis ...".

Art. 14 (Programmazione), comma 1

"1. La Regione assume la programmazione e la valutazione degli obiettivi conseguiti come metodo della propria azione e come processo democratico, per assicurare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo ed alla coesione della società regionale".

Titolo III (La partecipazione popolare)

Art. 15 (Istituti di partecipazione), commi 2 e 4

"2. La partecipazione si attua mediante l'iniziativa legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione.

4. La legge regionale stabilisce gli ambiti, i limiti e le modalità della partecipazione e delle forme di consultazione, assicurando la disponibilità di servizi e di tecnologie adeguate".

Disposizioni inerenti forme particolari di partecipazione e consultazione delle forze economiche e sociali nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale, al di fuori del meccanismo ordinario delle audizioni da parte delle Commissioni consiliari permanenti

Non risultano disposizioni inerenti forme particolari di consultazione.

Pertanto, la consultazione dei soggetti economico-sociali avviene attraverso il meccanismo ordinario delle consultazioni ed audizioni nell'ambito dell'attività delle Commissioni consiliari.

Disposizioni inerenti l'istituzione di un organismo permanente di raccordo tra Regione e le forze economico-sociali

Non previsto.

REGIONE VENETO

Nella Regione Veneto sono state presentate n. 5 proposte statutarie:

- n. 1 Galan (FI);
- n. 2 Cacciari ed altri (DS – Margherita);
- n. 3 Piccolo ed altri (PPE);
- n. 4 Manzato ed altri (Lega);
- n. 5 Scaravelli ed altri (AN).

La Commissione per la riforma statutaria ha stabilito di non prendere in esame le proposte di legge presentate dai suddetti Gruppi politici e, pertanto, ha deciso di procedere ad una propria formulazione della nuova Carta statutaria che è attualmente in fase di elaborazione.